SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 aprile 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

Ministero della salute:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 65/L

LEGGE 11 marzo 2002, n. **46.**

Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000.

02G0070

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2001.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione giudiziaria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, che ha istituito il ruolo organico del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura, con dotazione organica di duecentotrenta unità e, corrispondentemente, ha previsto la riduzione di duecentotrenta posti nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero della giustizia;

Vista la nota in data 17 dicembre 2001 con la quale il segretario generale del Consiglio superiore della magistratura ha comunicato la distribuzione della dotazione organica di cui al citato art. 1, comma 1, nell'ambito delle singole aree, siccome previste dal regolamento di disciplina del personale del Consiglio superiore della magistratura, approvato con delibera dell'assemblea plenaria in data 24 luglio 2001;

Visto l'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e finanze, e per la funzione pubblica;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Dal 1° gennaio 2002 il ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2001, è ridotto di un numero di posti pari a quello delle corrispondenti posizioni economico-professionali indicate nella nota del Consiglio superiore della magistratura, così come individuate nell'elenco allegato *A*.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, al termine delle procedure di valutazione di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37 e, fino al primo completamento dell'organico del proprio personale, all'esito delle procedure concorsuali pubbliche, nonché di quelle che comunque comportano la copertura di un posto di ruolo, comunica al Ministero della giustizia il numero e le posizioni economico-funzionali coperti.

3. Il Ministero della giustizia indica al Ministero dell'economia e finanze i fondi che devono essere conseguentemente trasferiti dagli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base 3.1.1.0 «Funzionamento del centro di responsabilità organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi» dai capitoli 1402 (stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale), 1420 (per oneri sociali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti), 1421 (somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti) e 1422 (quota fondo unico di amministrazione) dei fondi previsti nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2002 al capitolo 2107 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze recante i fondi per le spese di funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

4. Il Ministro dell'economia e finanze apporta, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti.

Roma, 20 dicembre 2001

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 2 Giustizia, foglio n. 48

PROSPETTO *A*

Settore professionalità	Posizione economica	Figura professionale	Dotazione organica D.P.C.M. 8-2-2001	Variazione ex art. 1 d.lgs. n. 37/2000	Nuova dotazione organica
		Dirigente	432	—	432
		TOTALE DIRIGENTI	432	—	432
Amministrativo giudiziaria	C3	Direttore di cancelleria	1.410	–13	1.397
Amministrativo giudiziaria	C3	Ufficiale giudiziario	80	—	80
Informatica	C3	Esperto informatico	36	—	36
Tecnica	C3	Analista di organizzazione	10	—	10
Tecnica	C3	Bibliotecario	3	—	3
Tecnica	C3	Comunicatore	62	—	62
Tecnica	C3	Contabile	30	—	30
Tecnica	C3	Esperto linguistico	4	—	4
Tecnica	C3	Formatore	62	—	62
Tecnica	C3	Statistico	8	—	8
		TOTALE POSIZIONE ECONOMICA C3	1.705	–13	1.692
Amministrativo giudiziaria	C2	Cancelliere	4.577	–14	4.563
Amministrativo giudiziaria	C2	Ufficiale giudiziario	800	—	800
Informatica	C2	Esperto informatico	78	—	78
Tecnica	C2	Analista organizzazione	31	—	31
Tecnica	C2	Bibliotecario	5	—	5
Tecnica	C2	Contabile	114	—	114
Tecnica	C2	Esperto linguistico	8	—	8
Tecnica	C2	Formatore	100	—	100
Tecnica	C2	Statistico	28	—	28
		TOTALE POSIZIONE ECONOMICA C2	5.741	–14	5.727
Amministrativo giudiziaria	C1	Cancelliere	7.507	–41	7.466
Amministrativo giudiziaria	C1	Ufficiale giudiziario	2.290	—	2.290
Informatica	C1	Esperto informatico	168	–1	167
Tecnica	C1	Bibliotecario	34	—	34
Tecnica	C1	Contabile	233	—	233
Tecnica	C1	Esperto linguistico	79	—	79
Tecnica	C1	Statistico	76	–1	75
		TOTALE POSIZIONE ECONOMICA C1	10.387	–43	10.344
Amministrativo giudiziaria	B3	Ausiliario	29	—	29
Amministrativo giudiziaria	B3	Cancelliere	7.376	–7	7.369
Amministrativo giudiziaria	B3	Operatore giudiziario	1.060	—	1.060
Amministrativo giudiziaria	B3	Ufficiale giudiziario	1.680	—	1.680
Informatica	B3	Esperto informatico	495	–4	491
Tecnica	B3	Contabile	236	–1	235
Tecnica	B3	Esperto linguistico	13	—	13
		TOTALE POSIZIONE ECONOMICA B3	10.889	–12	10.877
Amministrativo giudiziaria	B2	Ausiliario	194	—	194
Amministrativo giudiziaria	B2	Operatore giudiziario	10.895	-62	10.833
		TOTALE POSIZIONE ECONOMICA B2	11.089	–62	11.027
Amministrativo giudiziaria	B1	Ausiliario	3.360	–45	3.315
Amministrativo giudiziaria	B1	Operatore giudiziario	3.451	–19	3.432
		TOTALE POSIZIONE ECONOMICA B1	6.811	–64	6.747
Amministrativo giudiziaria	A1	Ausiliario	3.030	–22	3.008
		TOTALE POSIZIONE ECONOMICA A1	3.030	–22	3.008
		TOTALE COMPLESSIVO	50.084	–230	49.854

02A03591

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2002.

Espunzione dei beni immobili nella disponibilità del Ministero della difesa, inseriti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'art. 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti l'individuazione di immobili del Ministero della difesa da inserire in programmi di dismissioni di beni in relazione ai quali sia accertato il venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalità militari ovvero non risulti più economicamente conveniente la gestione diretta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997, con il quale sono stati individuati i beni immobili nella disponibilità del Ministero della difesa da inserire nel programma di dismissione;

Considerato che in ordine ad un'aggiornata valutazione delle esigenze strutturali ed infrastrutturali delle Forze armate è necessario escludere dal programma di dismissioni riportato dal predetto decreto alcuni immobili;

Considerata, altresì la necessità di rettificare la denominazione di alcuni immobili inclusi nel programma medesimo al fine di pervenire ad una più corretta indicazione degli stessi;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto in data 22 giugno 2001 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esclusione dei decreti che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

1. I beni immobili individuati nell'allegato *A* annesso al presente decreto sono espunti dal programma di dismissione dei beni del Ministero della difesa previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997.

2. L'esatta denominazione di alcuni immobili indicati nel programma di dismissioni suddetto è riportata nell'allegato *B* al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2002

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 321

ALLEGATO *A*

MODIFICHE AL PROGRAMMA DI DISMISSIONI DEI BENI IMMOBILI DELLA DIFESA DI CUI AL D.P.C.M. 11 AGOSTO 1997

IMMOBILI ESPUNTI DAL D.P.C.M. 11 AGOSTO 1997

Denominazione immobili	**Comune**	**Provincia**	**F.A.**	**Note**
LAZIO				
Ex Batteria "Siacci"	Anzio	Roma	E.I.	L'immobile verrà utilizzato per realizzare alloggi di servizio.
EMILIA ROMAGNA				
Caserma " Monti"	Forlì	Forlì	E.I.	L'immobile verrà utilizzato per soddisfare le esigenze alloggiative del personale volontario del 66° Rgt. Fanteria Trieste.
"Palazzo Ducale"	Sassuolo	Modena	E.I.	Di prevista riconsegna defii iva al Ministero delle Finanze per la successiva concessione al Ministero per i Beni e le Attività culturali, Soprintendenza di Modena.
Caserma " Artale" (aliquota)	Piacenza	Piacenza	E.I.	L'immobile è destinato al soddisfacimento delle esigenze di parcheggio dei mezzi speciali del 2° Rgt. Pontieri..
"Ex Ospedale Militare"	Piacenza	Piacenza	E.I.	Destinato ad ospitare il Centro Direzione dell'Arsenale di Piacenza.
PIEMONTE				
"Deposito munizioni" Fontanelle	Boves	Cuneo	E.I.	L'immobile è stato ritirato dalla vendita in quanto necessario per le esigenze addestrative dei Reparti dipendenti al Comando Forze Terrestri.
VENETO				
"Poligono di tiro a segno" "Poligono di tiro a segno"	Mirano Asiago	Venezia Vicenza	E.I. E.I.	I Poligoni TSN di Mirano (VE) e Asiago (VI), dati erroneamente per dismissibili, sono in realtà pienamente attivi.
Caserma "Riva" "Deposito munizioni"	Asiago Arcugnano	Vicenza Vicenza	E.I. E.I.	Immobili da dismettere secondo la procedura di cui alla legge 579/93 ed erroneamente inseriti nel D.P.C.M. 11 agosto 1997.

ALLEGATO *B*

MODIFICHE AL PROGRAMMA DI DISMISSIONI DEI BENI IMMOBILI DELLA DIFESA DI CUI AL D.P.C.M. 11 AGOSTO 1997

RETTIFICHE NELLA INDIVIDUAZIONE DI ALCUNI IMMOBILI

Denominazione immobile riportata nel D.P.C.M. 11 agosto 1997	**Comune**	**Denominazione immobile corretta**	**Note**
MARCHE			
Ex Marimobil	Camerano (AN)	Ex Cartuccera	L'immobile indicato nel D.P.C.M. 11 agosto 1997 è tuttora in uso alla Marina Militare ed è stato erroneamente scambiato per l'ex "Cartuccera", che è dismissibile.
PUGLIA			
Deposito munizioni	Monopoli (BA)	Ex Dep. Carburanti (aliquota stazione di pompaggio)	L'immobile da dismettere è in realta un ex Dep. Carburanti e non un ex Dep. Munizioni.
Sistemazioni logistiche (Villa Agrusta)	Taranto	Installazioni Logistiche (Villa Agrusta e Camassa)	Le installazioni logistiche in dismissione indicate nel D.P.C.M. 11 agosto 1997 comprendono sia Villa Agrusta che Villa Camassa; quest'ultima erroneamente omessa nella trascrizione finale del documento.
Ex Batteria Brin	Brindisi	Ex Batteria Brin (aliquota)	In relazione a sopravvenute esigenze, una porzione dell'area dovrà probabilmente essere utilizzata per la realizzazione di un manufatto ad uso magazzino. Pertanto, l'infrastruttura non è dismissibile nella sua interezza.

02A03581

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 2002.

Indirizzi per l'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ripartizione di ambiti tra fonti pubblicistiche e privatistiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);

Ritenuta la necessità di definire, in attuazione di recenti impegni assunti dal Governo con le parti sociali, indirizzi ai Ministri per l'applicazione uniforme dei criteri dettati dall'art. 2 del menzionato decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza;

EMANA

la seguente direttiva:

Dall'inizio del corrente anno si è aperta la tornata negoziale per il rinnovo dei contratti e degli accordi dei dipendenti pubblici, sia contrattualizzati sia in regime di diritto pubblico (quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003).

Si tratta di una fase molto delicata sul piano politico-sociale, nella quale il Governo sarà chiamato ad attuare, anche in questo importante versante, le sue linee programmatiche nel quadro del più generale processo di riforma della pubblica amministrazione.

La recente legge finanziaria per il 2002 si è fatta carico delle problematiche del pubblico impiego con norme di particolare rilievo sul piano finanziario e non.

È ora necessario ricercare tutte le condizioni per consentire alle procedure di negoziazione di dispiegare per intero le loro potenzialità positive in modo da conseguire risultati efficaci e condivisi nella misura massima possibile.

Quanto sopra è sorretto, com'è noto, da un quadro normativo puntuale che, fatti salvi specifici ordinamenti (dei magistrati e degli avvocati dello Stato, ad esempio), riserva alla contrattazione collettiva (art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001) o ad accordi procedimentalizzati la disciplina dei rapporti di lavoro, in particolare dei trattamenti economici, e ciò con forza derogatoria rispetto ad eventuali disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi in materia.

Tenuto conto del quadro evidenziato, in cui la contrattazione collettiva riveste un ruolo centrale nella disciplina del rapporto di lavoro pubblico, si rende necessario evitare, come d'altronde pattuito nel protocollo recentemente sottoscritto dal Governo con le organizzazioni sindacali, l'assunzione di iniziative che, comportando deroghe alla richiamata riserva negoziale, riconducano determinate materie del rapporto di lavoro sotto la disciplina delle fonti unilaterali.

Roma, 1° marzo 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Registrata alla Corte dei conti il 18 marzo 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 103

02A03725

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 marzo 2002.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 26 novembre 2001 nel territorio della provincia di Arezzo ed altre disposizioni di protezione civile.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori della provincia di Arezzo colpiti dal sisma verificatosi il 26 novembre 2001;

Vista altresì la nota della regione Toscana con protocollo n. 104/48951/20.01 del 14 dicembre 2001, concernente la stima dei danni subiti dal patrimonio edilizio pubblico, privato e dagli edifici di culto;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3169 del 21 dicembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 28 dicembre 2001, in cui, tra l'altro, sono dettate disposizioni in materia di personale per assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile connessi alle situazioni di emergenza in atto;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di interventi urgenti ed indifferibili, finalizzati al superamento della situazione di emergenza;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

D'intesa con la regione Toscana;

Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. I comuni della provincia di Arezzo, i cui territori sono stati interessati dalla crisi sismica del 26 novembre 2001, sono i seguenti:

Pieve S. Stefano, Caprese Michelangelo, Anghiari, Sansepolcro, Monterchi, Sestino, Badia Tedalda, Bibbiena, Chiusi della Verna (Valtiberina);

Poppi, Subbiano, Castel Focognano, Talla, Chitignano (Casentino);

Arezzo;

Marciano della Chiana (Valdichiana).

Art. 2.

1. La regione Toscana provvede ad adottare tutte le iniziative necessarie a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, ad eliminare situazioni di pericolo esistenti ed a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita.

2. Per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, la regione si avvale degli uffici competenti della regione e degli enti locali, nel rispetto delle competenze di cui alla vigente normativa.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la regione predispone un apposito piano, recante l'individuazione degli interventi di ripristino in condizioni di sicurezza e per la riduzione del rischio delle infrastrutture, degli edifici pubblici, nonché degli edifici di culto danneggiati in modo grave e significativo dalla crisi sismica del 26 novembre 2001, indicando altresì gli enti locali interessati, i soggetti privati proprietari dei beni danneggiati attuatori dei singoli interventi ed i relativi importi, nei limiti delle risorse disponibili. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure di cui alla presente ordinanza eventuali ulteriori interventi urgenti, con oneri a carico dell'amministrazione regionale.

4. Il piano individua gli interventi urgenti e indifferibili realizzabili con le risorse di cui al successivo art. 6, ed è sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile. Il piano è esecutivo successivamente a tale presa d'atto.

5. Gli interventi ricompresi nel piano di cui al precedente comma 2 sono dichiarati urgenti ed indifferibili, e per la loro realizzazione si applicano le procedure di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

6. In conseguenza di ulteriori accertamenti effettuati dai soggetti preposti, il piano può essere rimodulato. Le rimodulazioni sono soggette alla preventiva presa d'atto di cui al precedente comma 4.

Art. 3.

1. La regione provvede, altresì, al rimborso agli enti locali, degli oneri sostenuti per gli interventi disposti in emergenza al fine di assicurare i primi soccorsi, l'assistenza alla popolazione e la rimozione delle situazioni di pericolo.

2. Ai nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuata sia stata distrutta totalmente o in parte, così come risultante da perizia giurata rilasciata da professionisti regolarmente iscritti all'ordine, ovvero sia stata oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale a seguito degli eventi calamitosi di cui in premessa, è concesso, per la durata massima di dodici mesi, un contributo per autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e comunque nel limite € 100,00 per ogni componente abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00.

3. La regione altresì provvede, nei limiti delle risorse stanziate dalla presente ordinanza, all'avvio della concessione ed erogazione dei contributi a favore dei soggetti pubblici e privati per il ripristino in condizioni di sicurezza e la riduzione del rischio dei beni immobili danneggiati e per la ripresa delle attività produttive, secondo le procedure di cui alla citata legge n. 61/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

1. Con propria relazione la regione riferisce trimestralmente al Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi da eseguire a sensi della presente ordinanza e sull'impiego delle risorse statali all'uopo stanziate, attestando contestualmente che gli interventi ultimati hanno conseguito gli obiettivi di cui alla presente ordinanza.

Art. 5.

1. Nei confronti dei soggetti residenti nei territori di cui al precedente art. 1 alla data degli eventi calamitosi,

le cui abitazioni ed i cui immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono sospesi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al 31 dicembre 2002, tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non si dà luogo a rimborso.

2. Nei confronti delle persone fisiche, società ed enti, che alla data di pubblicazione della presente ordinanza hanno il domicilio e la residenza nei comuni le cui abitazioni e i cui immobili sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono sospesi i termini relativi ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'Amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali. Per i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria si provvede ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'art. 219, comma 1, n. 4, del codice civile.

4. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, non concorrono alla formazione del reddito imponibile al fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi. Non si dà luogo al rimborso delle imposte già pagate.

Art. 6.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli della presente ordinanza con priorità per quelli che rivestono natura di somma urgenza, in favore della regione Toscana è disposta una prima assegnazione di € 5.000.000,00, a valere sugli stanziamenti iscritti nella unità previsionale di base 13.2.1.3 (cap. 974) del Centro di responsabilità n. 13 «Protezione civile», del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione dei precedenti articoli della presente ordinanza; pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgenti, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

Art. 8.

1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile connessi alle situazioni emergenziali in atto ed agli interventi disposti con le ordinanze di cui in premessa, e per evitare soluzioni di continuità nell'espletamento delle prestazioni lavorative effettuate dalle unità di personale di cui all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza 21 dicembre 2001, n. 3169, il Dipartimento medesimo provvede alle attività di cui al suddetto art. 8, comma 2, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 19 del contratto collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, altresì regolando convenzionalmente i periodi lavorativi comunque già svolti da detto personale. Gli oneri derivanti sono posti a carico del capitolo 682 del Centro di responsabilità n. 13 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, opportunamente integrato con le necessarie risorse finanziarie prelevate dal Fondo per la protezione civile.

2. Parimenti, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di cui al contratto collettivo nazionale, indicate al precedente comma, il Dipartimento della protezione civile provvede alle attività di cui all'autorizzazione contenuta all'art. 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, per l'assunzione di nuove unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato.

3. Il Dipartimento della protezione civile, per le attività di competenza connesse alle situazioni emergenziali in atto nell'esercizio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, dell'ordinanza del 18 dicembre 2001, n. 3168, all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del 27 dicembre 2001, n. 3170, e all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del 28 dicembre 2001, n. 3171, nonché per le autorizzazioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, e di cui all'articolo unico della legge 10 maggio 1983, n. 180, individua il personale delle amministrazioni statali, civili e militari, di cui avvalersi che viene posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità. L'assegnazione di tale personale al Dipartimento della protezione civile avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A03716

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 marzo 2002.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per i programmi di azioni innovative 2000-2006 nelle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Toscana e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio riguardante le disposizioni generali sui Fondi strutturali ed in particolare l'art. 22, nonché il regolamento CE n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea «Le regioni nella nuova economia» C(2001) n. 60 del 31 gennaio 2001 diretta agli Stati membri concernente gli orientamenti relativi alle azioni innovative del FESR nel periodo 2000-2006;

Viste le decisioni della Commissione europea di approvazione di un contributo FESR a favore dei programmi regionali di azioni innovative da attuarsi nelle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Toscana e nelle province autonome di Trento e Bolzano i cui estremi sono indicati nell'allegata tabella *A;*

Vista la presa d'atto del CIPE nella seduta del 4 aprile 2001, punto *A)*10 del relativo ordine del giorno, in cui si autorizza la partecipazione del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 al cofinanziamento dei programmi delle azioni innovative FESR 2000/2006 in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica;

Considerato che per i programmi di azioni innovative sopracitati è prevista una quota nazionale pubblica complessiva pari a euro 15.416.284 e che, in base alla indicata presa d'atto del CIPE, 10.791.399 euro sono a carico del Fondo di rotazione e 4.624.885 euro a carico delle regioni e delle province autonome interessate;

Considerata la necessità di applicare anche alla quota statale la procedura dell'impegno unico, nonché le procedure di pagamento previste dall'art. 4 degli accordi di finanziamento allegati alle decisioni di approvazione dei programmi che prevedono l'erogazione di un acconto pari al 40 per cento in seguito all'impegno unico, una seconda quota in base alle spese effettivamente sostenute, sempre nei limiti del 40 per cento ed un saldo finale sulla base delle spese effettivamente sostenute e attestate dall'organismo di pagamento;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, nella riunione svoltasi in data 15 febbraio 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 è assegnata alle regioni e alle province autonome, citate in premessa, titolari dei programmi di azioni innovative, la somma complessiva di 10.791.399 euro, come risulta dall'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, quale quota statale a carico del Fondo medesimo, secondo la procedura dell'impegno unico.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote di propria competenza secondo la normativa vigente e analogamente a quanto previsto per le quote di spettanza comunitaria, tenendo conto, quindi, delle modalità di impegno e pagamento di cui all'accordo di finanziamento allegato a ciascuna decisione della Commissione europea.

3. Le regioni e le province autonome interessate adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettuano i controlli di competenza.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 23

TABELLA *A*

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE *EX LEGE* N. 183/1987 DEI PROGRAMMI REGIONALI AZIONI INNOVATIVE 2000-2006

Regioni	Decisioni	Legge n. 183/1987
		Euro
Calabria	C(2001)3615 del 03/12/01 2001 IT 16 0 PP 205	525.000
Emilia-Romagna	C(2001)4125 del 19/12/01 2001 IT 16 0 PP 184	1.807.599
Friuli-V. Giulia	C(2001)4105 del 19/12/01 2001 IT 16 0 PP 180	2.100.000
P.A. Bolzano	C(2001)4104 del 19/12/01 2001 IT 16 0 PP 195	1.757.000
P.A. Trento	C(2001)4130 del 18/12/01 2001 IT 16 0 PP 185	2.100.000
Puglia	C(2001)3619 del 03/12/01 2001 IT 16 0 PP 172	1.015.000
Toscana	C(2001)4131 del 19/12/01 2001 IT 16 0 PP 199	1.486.800
	TOTALE	10.791.399

02A03582

DECRETO 25 marzo 2002.

Riduzione delle aliquote di accisa prevista dall'art. 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto l'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che fissa, tra l'altro, le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, correlando il sistema di tassazione al sistema tariffario articolato per tipologie di usi civili di cui al provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999;

Visto l'art. 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, procede, nel limite degli importi di cui al comma 2 del medesimo articolo, ad interventi di riduzione dell'accisa sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto l'art. 14, comma 2, della legge n. 448 del 2001, che, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, autorizza la spesa di 159.114.224,77 euro relativamente all'anno 2002;

Ritenuto, in funzione del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, di procedere nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno all'allineamento tra le aliquote di accisa relative agli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 e le aliquote relative agli usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui, come previsto nel sistema di tassazione vigente nei territori del Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono determinate nelle seguenti misure:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: € 0,04 al mc;

b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: € 0,04 al mc;

c) per altri usi civili: € 0,17 al mc.

Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2002

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 149

02A03548

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 13 dicembre 2001.

Biglietto integrato per l'ingresso nella Galleria Palatina di Firenze in occasione dello svolgimento della mostra «All'ombra di Andrea del Sarto. Domenico Puligo tra gli eccentrici fiorentini del primo Cinquecento».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2000 concernente il biglietto cumulativo per la visita delle collezioni museali di Palazzo Pitti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2001 concernente la revisione dei prezzi in euro dei biglietti d'ingresso nelle sedi espositive dello Stato;

Vista la nota n. 19114 del 3 dicembre 2001 e successiva nota n. 19531 del 7 dicembre 2001 con le quali la soprintendenza per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Firenze ha proposto un biglietto integrato di € 8,50 per la visita della Galleria Palatina di Firenze in occasione della realizzazione della mostra «All'ombra di Andrea del Sarto. Domenico Puligo tra gli eccentrici fiorentini del primo Cinquecento» che avrà luogo dal 28 settembre 2002 al 5 gennaio 2003;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione in data 4 dicembre 2001 ha espresso parere favorevole;

Considerata la necessità di accogliere la suddetta proposta di istituzione del biglietto integrato in occasione dell'importante iniziativa e della conseguente sospensione, durante il periodo della manifestazione, del biglietto ordinario per l'ingresso nella Galleria Palatina e dei biglietti cumulativi per la visita del complesso di Palazzo Pitti, comprensivo anche del biglietto d'ingresso alla Galleria;

Decreta:

Nel periodo dal 28 settembre 2002 al 5 gennaio 2003, in occasione della realizzazione della mostra «All'ombra di Andrea del Sarto. Domenico Puligo tra gli eccentrici fiorentini del primo Cinquecento» l'ingresso nella Galleria Palatina di Firenze è consentito dietro pagamento di un biglietto integrato di € 8,50.

Nel suddetto periodo è sospeso il biglietto unico di € 6.50 per l'ingresso nella Galleria Palatina ed il biglietto cumulativo per la visita del complesso museografico di Palazzo Pitti in cui si trova la Galleria stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 127

02A03579

DECRETO 13 dicembre 2001.

Biglietto integrato per l'ingresso nella Galleria degli Uffizi di Firenze in occasione dello svolgimento della mostra «Ludwig Mies van der Rohe».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell' art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2001 concernente la revisione dei prezzi in euro dei biglietti d'ingresso nelle sedi espositive dello Stato;

Vista la nota n. 19112 del 3 dicembre 2001 e successiva nota n. 19531 del 7 dicembre 2001 con le quali la soprintendenza per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Firenze ha proposto un biglietto integrato di € 8,50 per la visita della Galleria

Uffizi di Firenze in occasione della realizzazione della mostra «Ludwig Mies van der Rohe» che avrà luogo dal 10 dicembre 2002 al 30 marzo 2003;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione in data 4 dicembre 2001 ha espresso parere favorevole;

Considerata la necessità di accogliere la suddetta proposta di istituzione del biglietto integrato in occasione dell'importante iniziativa e della conseguente sospensione, durante il periodo della manifestazione, del biglietto ordinario per l'ingresso nella Galleria Uffizi;

Decreta:

Nel periodo dal 10 dicembre 2002 al 30 marzo 2003, in occasione della realizzazione della mostra «Ludwig Mies van der Rohe» l'ingresso nella Galleria degli Uffizi di Firenze è consentito dietro pagamento di un biglietto integrato di € 8,50.

Nel suddetto periodo è sospeso il biglietto unico di € 6,50 per l'ingresso nella Galleria degli Uffizi.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 129

02A03580

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 febbraio 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Alessandria.

Il DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e recante norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 27 della citata legge contenente delega al Governo ad emanare norme aventi valore di legge per il riordino degli organi di amministrazione dell'I.N.P.S., ed i criteri direttivi per l'attuazione della delega;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, contenente norme per l'attuazione del predetto riordinamento, così come modificati dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 664 del 25 novembre 1999 con il quale lo scrivente è stato nominato direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di Alessandria;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 15 luglio 1994, n. 444, concernente la disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 13 del 29 agosto 1970, n. 24, dell'11 dicembre 1970 e n. 31 del 14 aprile 1989, con le quali vengono impartite direttive per la ricostituzione e la composizione dei comitati provinciali I.N.P.S.;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del nuovo comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Alessandria;

Tenuti presenti i criteri indicati nello stesso art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970;

Visti i dati forniti dalla C.C.I.A.A. di Alessandria relativi alla distribuzione delle forze di lavoro occupate nei vari settori produttivi e alle unità locali e aziendali presenti sul territorio;

Effettuata in relazione ai predetti dati ed ai criteri fissati dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, la ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 34 dello stesso decreto, così come sostituito dall'art. 44, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto ed in particolare alle funzioni del comitato provinciale I.N.P.S.;

Ritenuto per l'attribuzione effettiva dei posti, di dover effettuare la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni interessate alla stregua dei criteri finora seguiti dall'amministrazione, confermati dall'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (CNEL), e comunque appresso riportati:

a) entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, tenendo conto, per le organizzazioni dei datori di lavoro, anche della rilevanza e del livello di sviluppo delle attività produttive di settore e del numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende associate;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;

c) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

Acquisiti i dati concernenti la rappresentatività delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali interessate;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei sopra citati criteri e dei dati forniti dalla locale C.C.I.A.A. e dalle organizzazioni sindacali e datoriali, sono state individuate come maggiormente rappresentative per i lavoratori dipendenti le organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., e per i dirigenti d'azienda la Confederazione italiana dirigenti di azienda - delegazione di Alessandria; per i datori di lavoro l'Unione industriale, l'Unione provinciale agricoltori ed il Collegio costruttori edili, e per i lavoratori

autonomi l'Associazione libera artigiani, l'Associazione commercianti e la Federazione provinciale coltivatori diretti;

Ritenuto pertanto che l'assegnazione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) del citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, così come sostituito dall'art. 44, comma 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, debba essere così ripartita:

a) per i lavoratori dipendenti: n. 4 rappresentanti della C.G.I.L., n. 4 rappresentanti della C.I.S.L., n. 2 rappresentanti della U.I.L., e n. 1 rappresentante dei dirigenti d'azienda;

b) per i datori di lavoro: n. 1 rappresentante dell'Unione industriale, n. 1 rappresentante dell'Unione provinciale agricoltori e n. 1 rappresentante del Collegio costruttori edili;

c) per i lavoratori autonomi: n. 1 rappresentante della Federazione provinciale coltivatori diretti di Alessandria, n. 1 rappresentante della Confartigianato di Alessandria e n. 1 rappresentante dell'Associazione commercianti di Alessandria;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate;

Visti i punti 4), 5) e 6), primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, così come sostituito dall'art. 44, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Decreta:

È ricostituito in Alessandria — per la durata di un quadriennio — presso la locale sede dell'I.N.P.S., il comitato provinciale, di cui all'art. 44, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, che risulta composto come segue:

rappresentanti dei lavoratori:

sig. Barbieri Francesco;

sig. Campi Renato;

sig. Pesce Bruno;

sig. Ratti Giuseppe;

sig. Forti Almachide;

sig. Gherci Pier Giacomo;

sig. Pagano Bruno;

sig. Petracci Bruno Paolo;

sig. Bricola Elio;

sig. Ginanneschi Ugo;

rappresentante dei dirigenti d'azienda:

geom. Gorrini Aldo;

rappresentanti dei datori di lavoro:

dott. Bramardi Michele;

sig. Rendina Pio Sante Mario;

rag. Riposio Mauro;

rappresentanti dei lavoratori autonomi:

sig. Cattaneo Umberto;

dott. Pesce Domenico;

sig. Rossi Pierfrancesco;

direttore della Direzione provinciale del lavoro di Alessandria;

direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Alessandria;

direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alessandria, 22 febbraio 2002

Il direttore reggente: SANLORENZO

02A03160

DECRETO 27 febbraio 2002.

Nomina di un membro supplente in rappresentanza dei lavoratori nella commissione provinciale della cassa integrazione guadagni del settore industria di Genova.

IL DIRIGENTE REGIONALE
DEL LAVORO DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 9 dell'11 luglio 1996, relativo alla ricostituzione della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni del settore industria di Genova;

Vista la nota prot. n. 503/9/UG/gc del 12 febbraio 2002 dell'associazione sindacale CGIL/CISL/UIL della provincia di Genova con la quale designa il sig. Riccardo Benvenuto a membro supplente in sostituzione della sig.ra Patrizia Salvan dimissionaria;

Visto l'art. 8 della legge n. 164/1975;

Visto l'art. 3 della legge n. 427/1975;

Decreta:

Il sig. Riccardo Benvenuto è nominato membro supplente in rappresentanza dei lavoratori in sostituzione della sig.ra Patrizia Salvan dimissionaria, nella commissione provinciale della cassa integrazione guadagni del settore industria di Genova.

Il presidente della commissione, dirigente della Direzione provinciale del lavoro di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 27 febbraio 2002

Il dirigente: VETTORI

02A03159

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 6 marzo 2002.

Autorizzazione all'Organismo «Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento omologazione e certificazione», in Roma, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità delle attrezzature a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature a pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro» - Dipartimento omologazione e certificazione» con sede legale in via Urbana, n. 167 - Roma, in data 4 dicembre 2001, acquisita agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Vista la documentazione integrativa richiesta, acquisita in data 22 febbraio 2002, prot. 779611, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Considerato che l'Organismo «Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento omologazione e certificazione», in Roma, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e di quelli previsti dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'Organismo «Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento omologazione e Certificazione», in Roma, soddisfa quanto richiesto dalla sopraccitata direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Decreta:

Art. 1.

L'Organismo «Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento omologazione e certificazione» con sede legale in via Urbana, n. 167 - Roma, è autorizzato, in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: I, II, III e IV di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 2.

L'Organismo «Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento omologazione e certificazione» con sede legale in via Urbana, n. 167 - Roma è autorizzato, in conformità all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, a rilasciare l'approvazione europea dei materiali secondo le modalità e le procedure previste nell'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 3.

L'Organismo «Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento omologazione e certificazione» con sede legale in via Urbana,167 - Roma è autorizzato, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 4.

1. La certificazione CE di cui all'art. 1, l'approvazione europea dei materiali di cui all'art. 2 ed i compiti di cui all'art. 3 devono essere svolti secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dichiarata dell'organismo, nonché della separazione organizzativa e funzionale delle attività di certificazione CE, di cui alla direttiva 97/23/CE, da altre attività svolte dall'Istituto.

2. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate e delle approvazioni europee di materiali, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria.

3. Con periodicità annuale l'organismo deve produrre al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispetto-

rato tecnico dell'industria - evidenza documentale della partecipazione ad attività di studio, anche internazionali, nel campo del coordinamento tecnico della normazione nelle materie coperte dalla designazione di cui all'art. 12, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Durante il periodo di validità delle autorizzazioni il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria, si riserva di effettuare verifiche sulla permanenza dei requisiti relativi alle autorizzazioni stesse e di quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 6.

Per le attività di cui all'art. 3 del presente decreto, il personale dell'organismo e quello da approvare presso il fabbricante deve essere in possesso della qualificazione prevista dalla normativa tecnica vigente.

Art. 7.

Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e/o strumentali, o si constati, a fronte della mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001, o di sopravvenute variazioni non preventivamente approvate, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del presente decreto, nella struttura, organizzazione e gestione delle attività, che l'organismo non soddisfa più i requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 13 dello stesso decreto legislativo, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 8.

Per quanto non specificato nel presente decreto e relativo allo svolgimento delle attività di certificazione per le quali sono concesse le autorizzazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e del decreto ministeriale del 7 febbraio 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2002

Il direttore generale: VISCONTI

02A03278

DECRETO 8 marzo 2002.

Autorizzazione all'Organismo «Consorzio Italcert», in Milano, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità delle attrezzature a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature a pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25febbraio 2000, n. 93;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista l'istanza presentata dall'Organismo «Consorzio Italcert» con sede legale in viale Sarca, n. 336 - Milano in data 31 luglio 2001 acquisita, in data 1° agosto 2001 con prot. 781460, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Vista la documentazione integrativa richiesta dagli uffici in data 21 settembre 2001 ed acquisita, in data 8 febbraio 2002, prot. 779437, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'Organismo «Consorzio Italcert - Milano, soddisfa quanto richiesto dalla sopraccitata direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'Organismo «Consorzio Italcert - Milano, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e di quelli previsti dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'Organismo «Consorzio Italcert», con sede legale in viale Sarca, n. 336 - Milano, è autorizzato, in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad emettere certificazione CE di conformità ai

requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: I, II, III e IV di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 2.

L'Organismo «Consorzio Italcert», con sede legale in viale Sarca, n. 336 - Milano, è autorizzato, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 3.

1. La certificazione CE di cui all'art. 1 ed i compiti di cui all'art. 2 devono essere svolti secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali come individuata nella documentazione presentata ed integrata su disposizione dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria, fatto salva l'approvazione, da parte del Ministero delle attività produttive, delle variazioni che dovessero essere sottoposte in via preventiva dall'organismo medesimo.

2. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria.

3. Con periodicità annuale l'organismo deve produrre al Ministero dell'attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria - evidenza documentale della partecipazione ad attività di studio, anche internazionali, nel campo della normazione del coordinamento tecnico nelle materie coperte dalla designazione di cui all'art. 12, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Durante il periodo di validità delle autorizzazioni il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria, si riserva di effettuare verifiche sulla permanenza dei requisiti relativi alle autorizzazioni stesse e di quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 5.

Per le attività di cui all'art. 2 del presente decreto, il personale dell'organismo e quello da approvare presso il fabbricante deve essere in possesso della qualificazione prevista dalla normativa tecnica vigente.

Art. 6.

Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e/o strumentali, o si constati, a fronte della mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001, o di sopravvenute variazioni non preventivamente approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto, nella struttura, organizzazione e gestione delle attività, che l'organismo non soddisfa più i requisiti di cui agli articoli 12 e 13 dello stesso decreto legislativo, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 7.

Per quanto non specificato nel presente decreto e relativo allo svolgimento delle attività di certificazione per le quali sono concesse le autorizzazioni di cui agli articoli 1 e 2, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e del decreto ministeriale del 7 febbraio 2001.

Art. 8.

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 1 e 2 sono a carico del Consorzio Italcert e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n.52.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: VISCONTI

02A03277

DECRETO 9 marzo 2002.

Borsa merci telematica italiana: inizio sperimentale delle contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, recante «Approvazione dell'ordinamento delle Borse di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa»;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, concernente la facoltà di istituire borse merci su proposta delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513: Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati» ed in particolare gli articoli 7 ed 8 che rispettivamente concernono l'ambito della delega concessa al Governo per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura ed i principi e criteri direttivi;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 - «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» ed in particolare l'art. 30 che reca disposizioni per l'adeguamento delle borse merci;

Preso atto che l'Unione italiana delle Camere di commercio (Unioncamere) ha promosso, unitamente ad altri enti camerali, la costituzione della società Meteora S.p.a., con i requisiti di cui all'art. 2, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, avente ad oggetto la realizzazione e la gestione di un mercato telematico dei prodotti agricoli, ittici e agroalimentari;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2000 che ha impegnato le Camere di commercio a dotarsi di norme tecniche idonee a stabilire le modalità di gestione e di vigilanza delle negoziazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, per una fase sperimentale attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, avvalendosi del coordinamento dell'Unione italiana delle Camere di commercio (Unioncamere);

Considerato che a norma del comma 2 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 228/2001 occorre stabilire la decorrenza del periodo sperimentale di dodici mesi durante il quale le contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica;

Vista la lettera 16 novembre 2001, prot. 8950 con cui l'Unioncamere ha comunicato che le Camere di commercio interessate hanno provveduto a deliberare l'adozione delle norme tecniche di funzionamento delle negoziazioni per l'avvio sperimentale del mercato telematico dei prodotti agroalimentari;

Vista la successiva lettera 17 dicembre 2001, prot. 9878, di risposta alla richiesta di questo Ministero prot. 515276 del 29 novembre 2001, con la quale l'Unioncamere precisa le modalità di svolgimento delle negoziazioni telematiche, con particolare riferimento alle caratteristiche di standardizzazione dei prodotti, alla formazione del prezzo unico e di riferimento, alle modalità di accesso ai dati ed alla loro conservazione, alla tutela dei dati sensibili, alla sicurezza del sistema, ai criteri di interdizione di operazioni di mera speculazione finanziaria, all'organizzazione predisposta dal gestore della piattaforma telematica, alla formazione del personale addetto, ai criteri di informazione al pubblico;

Considerato che, stante quanto precede, appaiono sussistere idonee condizioni atte a rendere uniformi le modalità di gestione, di vigilanza e di accesso alle negoziazioni telematiche, nonché atte a garantire la trasparenza del mercato nella fase di osservazione sperimentale delle contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, al fine di pervenire alla revisione della predetta legge ed adeguare il funzionamento delle borse merci alle nuove tecnologie informatiche e telematiche;

Decreta:

Art. 1.

Decorrenza sperimentale delle contrattazioni

L'inizio del periodo sperimentale, della durata di dodici mesi, delle contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica, decorre dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Società di gestione

La gestione della piattaforma telematica e dei connessi servizi è esercitata dalla società Meteora S.p.a., con sede legale in Roma, piazza Sallustio n. 21, costituita in data 26 gennaio 2000, con atto del notaio dott. Giancarlo Castorina (repertorio n. 8256, rogito n. 1605), capitale sociale € 1.549.368,00 i.v., iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 88251/2000, partita I.V.A. - codice fiscale n. 06044201009.

Art. 3.

Comunicazioni alle deputazioni delle borse merci

La società di gestione Meteora S.p.a. è tenuta ad effettuare, alle deputazioni delle borse merci, le comunicazioni di cui al comma 4 dell'art. 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e ad ottemperare ad ogni disposizione di legge e regolamentare.

Art. 4.

Coordinamento dell'Unioncamere

L'Unione italiana delle Camere di commercio (Unioncamere) riferirà al Ministero delle attività produttive, con periodicità mensile, con inizio dalla data di avvio delle negoziazioni di cui al precedente art. 1, in ordine all'andamento del complesso delle negoziazioni, alle eventuali disfunzioni del sistema telematico ed alle interazioni con le attuali funzioni delle borse merci.

Art. 5.

Oneri

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, l'attuazione della fase sperimentale delle negoziazioni telematiche delle merci e delle derrate non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Roma, 9 marzo 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03177

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° febbraio 2002.

Riconoscimento in favore del cittadino comunitario Luigi Larinto di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed, in particolare, la parte III, titolo I, capo II concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39, concernente l'ordinamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dal cittadino comunitario:

cognome: Larinto;

nome: Luigi;

nato a: Bolzano;

il: 30 gennaio 1971;

nazionalità: italiana;

Vista la documentazione prodotta a corredo del l'istanza, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai seguenti titoli posseduti dall'interessato:

diploma di istruzione superiore: «Magister der philosophie», notificato il 15 marzo 2000, all'interessato, dalla «Leopold-Franzes-Universität» di Innsbruck;

titolo di abilitazione all'insegnamento: Tirocinio («Bestätigung» rilasciato dall'Ispettorato scolastico di Innsbruck), conseguito il 6 luglio 2001 presso l'Akademisches Gymnasium di Innsbruck.

Vista la «dichiarazione di valore in loco» rilasciata: dal Consolato generale d'Italia a Innsbruck; in data 20 agosto 2001;

Rilevato che i titoli di cui sopra legittimano l'interessato (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115), in base all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, all'insegnamento di latino e greco, nelle scuole secondarie superiori;

Visto l'attestato per l'accertamento delle lingue italiana e tedesca conseguito ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Vista la richiesta formulata dall'interessato medesimo tesa ad ottenere il riconoscimento dei propri titoli di formazione professionale per l'insegnamento delle seguenti discipline:

materie letterarie e latino negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine - classe di concorso 94/A;

materie letterarie, latino e greco nel liceo classico in lingua tedesca e con lingua d'insegnamento tedesca delle località ladine - classe di concorso 95/A;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Vista la valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115, nella seduta del 25 gennaio 2002;

Ritenuto, conformemente alla predetta valutazione, che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessato comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115 per l'insegnamento di:

materie letterarie e latino negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine - classe di concorso 94/A;

materie letterarie, latino e greco nel liceo classico in lingua tedesca e con lingua d'insegnamento tedesca delle località ladine - classe di concorso 95/A;

Ritenuto, infine, che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso:

che la formazione professionale attestata dai titoli non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

che la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

Decreta:

1. I titoli, citati in premessa, del cittadino comunitario: Larinto Luigi, nato a Bolzano, il 30 gennaio 1971, nazionalità italiana comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per il medesimo, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 94/A «Materie letterarie e latino negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine»; 95/A «Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico in lingua tedesca e con lingua d'insegnamento tedesca delle località ladine».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° febbraio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A03276

DECRETO 4 marzo 2002.

Abilitazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» ad istituire e ad attivare nelle sedi di Siena, Napoli e Cagliari, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, e autorizzazione al trasferimento della sede in Ancona.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1998 con il quale l'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», relativa alla richiesta di attivazione di corsi di specializzazione nelle sedi di Siena, Cagliari e Napoli, nonché, per quanto concerne la sede di Ancona, del trasferimento dei locali nella stessa città e di aumento a venti unità degli allievi ammissibili al primo anno di corso;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visti i pareri favorevoli all'abilitazione al predetto istituto ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Siena, Cagliari e Napoli, nonché, per quanto riguarda la sede di Ancona, al trasferimento nei nuovi locali della stessa città e all'aumento a venti unità degli allievi ammissibili al primo anno di corso, espressi dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nelle sedute del 12 ottobre 2001 e del 16 novembre 2001;

Vista la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 24 gennaio 2002, trasmessa con nota n. 82 del 26 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», è abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Siena, Cagliari e Napoli ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere per ciascuna sede al primo anno di corso per ciascun anno è pari a quindici unità e, per l'intero ciclo, a sessanta unità per le sedi di Napoli e Cagliari ed a venti unità per il primo anno di corso per ciascun anno e, per l'intero ciclo, a ottanta unità relativamente alla sede di Siena.

Art. 2.

1. È autorizzato il trasferimento dell'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», della sede di Ancona nei nuovi locali della stessa città.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere per la predetta sede al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A03188

DECRETO 4 marzo 2002.

Approvazione dell'elenco delle specializzazioni in odontoiatria.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Viste le direttive 78/686/CEE (direttiva concernente il reciproco riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi); 78/687/CEE (Direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista);

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409, concernente l'istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 6;

Ritenuto necessario inserire nell'allegato *C* della legge n. 409/1985 le denominazioni delle specializzazioni in ortognatodonzia e in chirurgia orale proprie dell'attività odontoiatrica;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 16 maggio 2001;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 2001;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui alle premesse è approvato il seguente elenco delle specializzazioni istituite presso le università di tipologia e durata conformi alle norme della Unione europea:

ortognatodonzia;

chirurgia orale.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

02A03184

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 27 febbraio 2002.

Criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale. (Deliberazione n. 26/02).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 febbraio 2002;

Premesso che:

l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) stabilisce che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) determina le tariffe per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;

l'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che le tariffe per lo stoccaggio tengono conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno; e che le tariffe di stoccaggio devono anche permettere lo sviluppo dello stoccaggio, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle capacità, tenendo conto del particolare rischio associato alle attività minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta;

l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 stabilisce che l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero delle attività produttive) ai richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del decreto sopracitato;

l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che il soggetto titolare di più concessioni di stoccaggio ha l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di working gas di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacità stesse;

l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che alle imprese che svolgono attività di stoccaggio deve essere versato da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vendita un corrispettivo ai fini del bilanciamento del sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi;

Premesso che la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 147/00 (di seguito: delibera n. 147/00) ha disposto l'avvio di un procedimento per la formazione di provvedimenti in tema di accesso e utilizzo delle attività di stoccaggio, delle relative tariffe e obblighi e di definizione di criteri per la predisposizione del codice di stoccaggio, allo scopo di definire le condizioni del servizio a cui l'utente accede a fronte della corresponsione delle tariffe di stoccaggio;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 164/00;

Visti:

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive) del 6 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1991 (di seguito: decreto ministeriale 6 agosto 1991);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive) del 27 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto ministeriale 27 marzo 2001);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive)

del 9 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 5 giugno 2001 (di seguito: decreto ministeriale 9 maggio 2001);

il decreto del Ministro delle attività produttive del 26 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2001 (di seguito: decreto ministeriale 26 settembre 2001);

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 1999, n. 193, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999;

la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 146/2000 (di seguito: delibera n. 146/2000);

la delibera n. 147/2000;

la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 150/2000 (di seguito: delibera n. 150/2000);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001;

la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/2001);

la delibera dell'Autorità 3 ottobre 2001, n. 217/2001, recante parere al Ministro delle attività produttive sullo schema di decreto in materia di corrispettivi da attribuire al titolare di concessioni di coltivazione o stoccaggio ai sensi dell'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Visto il documento per la consultazione del 24 ottobre 2000, recante «Tariffe per l'utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio e dei terminali di Gnl del sistema nazionale del gas» (di seguito: documento per la consultazione 24 ottobre 2000);

Considerato che gli elementi acquisiti nel corso delle sopraddette consultazioni hanno posto in evidenza le caratteristiche di specificità e di non agevole riproducibilità delle infrastrutture di stoccaggio, nonché il fatto che l'approntamento a regime di nuovi campi richiede un periodo di tempo lungo e investimenti a costi marginali crescenti;

Considerato che:

anche in accordo con quanto è stato segnalato da diversi operatori e tenuto conto della metodologia cui sono ispirate le disposizioni adottate con la deliberazione n. 120/2001 per l'attività di trasporto, la specificità delle condizioni geologiche e operative delle infrastrutture di stoccaggio determina costi diversi, poco prevedibili e difficilmente riconducibili a condizioni che consentano di adottare il criterio del costo standard;

l'analisi dei campi di stoccaggio presenti in Italia evidenzia che i campi operanti con una pressione massima pari o superiore al 90 per cento della pressione iniziale hanno prestazioni sostanzialmente non difformi da quelle tipiche dei campi a regime, essendo questi ultimi caratterizzati da una pressione massima pari o superiore al 100 per cento della pressione iniziale;

le osservazioni ricevute in seguito alla diffusione del documento per la consultazione 24 ottobre 2000, nonché gli elementi emersi nel corso della attività del gruppo di lavoro istituito ai sensi delle delibere n. 146/2000 e n. 150/2000 consentono di determinare in via transitoria modalità semplificate e urgenti in materia di conferimento delle capacità e dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema e la reintegrazione degli stoccaggi;

Considerato che la finalità prevista dall'art. 23, comma 3 del decreto legislativo n. 164/2000 di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali sia stata realizzata dalle disposizioni contenute nella deliberazione n. 120/2001, le quali prevedono, fra l'altro, un unico punto di accesso alla rete nazionale per ciascuna impresa di stoccaggio;

Ritenuto che sia necessario,nelle more dell'adozione del codice di stoccaggio di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000:

prevedere modalità semplici e flessibili di accesso al servizio di stoccaggio, in modo da favorire l'adeguamento delle imprese e degli utenti del sistema al nuovo ordinamento tariffario, attraverso la verifica degli effetti della loro applicazione e la progressiva armonizzazione delle regole del sistema;

garantire lo sviluppo di un mercato secondario del servizio di stoccaggio, assicurandone la concorrenzialità e vigilando sulla trasparenza e parità delle condizioni di accesso al sistema;

Ritenuto che sia opportuno:

prevedere un ordinamento tariffario per il servizio di stoccaggio, definito in funzione dei costi, indipendentemente dalla destinazione mineraria, strategica o di modulazione dello stesso servizio;

definire criteri per la determinazione del capitale investito netto delle imprese di stoccaggio, attraverso il metodo del costo storico rivalutato, al netto degli ammortamenti economico-tecnici e al netto dei contributi versati da pubbliche amministrazioni;

definire i costi riconosciuti per l'erogazione del servizio di stoccaggio con riferimento a ciascuna impresa, in relazione alla specificità delle infrastrutture di stoccaggio e alla necessità di favorirne lo sviluppo e la realizzazione da parte delle imprese esistenti e di nuove imprese, qualora necessario per lo sviluppo delle capacità di stoccaggio;

riconoscere alle imprese di stoccaggio un tasso di rendimento medio ponderato reale, per tasse, pari all'8,33 per cento;

prevedere un periodo di regolazione di durata di quattro anni, all'interno del quale le tariffe di stoccaggio vengano aggiornate annualmente, in modo da fornire stimoli al perseguimento di obiettivi di efficienza nelle attività delle imprese che erogano il servizio di stoccaggio (di seguito: imprese di stoccaggio);

prevedere un recupero di produttività sulla base del quale aggiornare annualmente le tariffe, in modo da stimolare il raggiungimento di maggiore efficienza e in modo da favorire la concorrenza tra il servizio di stoccaggio e altre forme di servizi alternativi;

prevedere che le imprese di stoccaggio negozino direttamente con gli utenti le condizioni per la fornitura di eventuali servizi speciali offerti, nel rispetto della trasparenza e assicurando parità di trattamento tra gli utenti;

prevedere nel primo periodo di regolazione una tariffa unica per ogni impresa di stoccaggio, a prescindere dal numero di concessioni di cui l'impresa è titolare, al fine di favorire la gestione coordinata e integrata del complesso di giacimenti di stoccaggio di cui dispone ogni impresa;

riconoscere alle imprese che gestiscono campi di stoccaggio non ancora a regime e alle imprese che avviano il servizio di stoccaggio attraverso nuovi campi, la facoltà di optare per la libertà tariffaria, al fine di incentivare l'approntamento di nuovi giacimenti di stoccaggio e di tipologie innovative di servizio;

Delibera:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/2001) e le seguenti ulteriori definizioni:

a) anno termico è il periodo che intercorre tra il 1° aprile di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo;

b) capacità conferita è la capacità di stoccaggio in termini di spazio e/o di disponibilità di punta giornaliera di erogazione della quale sono titolari gli utenti a seguito della procedura di conferimento;

c) conferimento è l'esito del processo di impegno di capacità di stoccaggio;

d) costi di abbandono sono i costi di smantellamento, dismissione e chiusura degli impianti;

e) erogazione è la fase di svuotamento dei giacimenti di stoccaggio;

f) immobilizzazioni poste in superficie sono i cespiti che rientrano nelle categorie relative a: centrali di compressione, condotte, terreni e altre immobilizzazioni materiali;

g) immobilizzazioni poste nel sottosuolo sono i cespiti che rientrano nelle categorie relative ai pozzi;

h) impresa di stoccaggio è l'impresa che svolge il servizio di stoccaggio, gestendo in maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui è titolare;

i) iniezione è la fase di immissione del gas naturale nei giacimenti di stoccaggio;

j) periodo di regolazione è il periodo intercorrente tra il 1° aprile 2002 e il 31 marzo 2006;

k) pseudo-working gas è il quantitativo di gas necessario al sito di stoccaggio per garantire una determinata capacità di erogazione;

l) RS sono i ricavi di riferimento complessivi per ciascuna impresa derivanti dalle attività di stoccaggio;

m) RS^D è la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale, imputata ai quantitativi di gas detenuti dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico e risultanti dal bilancio di chiusura del 2001;

n) RS^E è la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale, imputata all'energia associata ai volumi iniettati ed erogati;

o) RS^N è la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale, imputata ai quantitativi di gas acquisiti dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico dopo la data di entrata in vigore del presente provvedimento;

p) RS^P è la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale imputata alla disponibilità di punta giornaliera;

q) RS^S è la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale imputata alla spazio di stoccaggio;

r) servizio di stoccaggio è il complesso delle attività finalizzate ad assicurare lo stoccaggio di modulazione, lo stoccaggio minerario e lo stoccaggio strategico;

s) utente è l'utilizzatore del sistema gas che acquista capacità di stoccaggio per uso proprio o per cessione ad altri;

t) decreto ministeriale 6 agosto 1991 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive) del 6 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1991;

u) decreto ministeriale 9 maggio 2001 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive) del 9 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 5 giugno 2001.

Art. 2.

Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento si applica, per il periodo di regolazione, alle imprese di stoccaggio.

2.2 Le tariffe per il servizio di stoccaggio (di seguito: tariffe di stoccaggio) determinate, a decorrere dall'anno termico 2002-2003, sulla base dei criteri fissati nel presente provvedimento sono tariffe massime per singolo corrispettivo applicato. Le imprese di stoccaggio applicano i corrispettivi per il servizio assicurando trasparenza e parità di trattamento tra utenti.

Art. 3.

Ricavi di riferimento

3.1 Ai fini della determinazione delle tariffe di stoccaggio di cui agli articoli 6 e 7 l'impresa che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, svolge il servizio di stoccaggio in campi con pressione massima pari o superiore al novanta per cento della pressione iniziale, calcola i ricavi di riferimento RS per la formulazione dei corrispettivi unitari di cui all'art. 7, facenti parte della tariffa per l'utilizzo dei servizi di stoccaggio per l'anno termico 2002-2003, secondo le modalità definite nei commi successivi.

3.2 I ricavi di riferimento RS vengono calcolati per il complesso dei campi attivi alla data di entrata in vigore della presente deliberazione e che operano con pressione massima pari o superiore al novanta per cento della pressione iniziale, sommando le seguenti componenti:

a) costi operativi riconosciuti, calcolati ai sensi del comma 3.3;

b) costo riconosciuto del capitale investito netto, pari all'8,33 per cento, riferito al capitale investito netto calcolato ai sensi dei commi 3.4 e 3.5;

c) ammortamenti economico-tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche dei cespiti necessari a ciascuna attività, ai sensi del comma 3.6.

3.3 I costi operativi di cui al comma 3.2, lettera *a)*, comprendono tutte le spese operative e di carattere generale attribuibili alle attività di stoccaggio svolte in campi attivi, e sono i costi effettivamente sostenuti nell'esercizio 2000 e trasmessi all'Autorità, al netto degli oneri relativi alle quantità di gas naturale necessarie all'espletamento delle fasi di iniezione di erogazione o di entrambe, posti a carico degli utenti come previsto dall'art. 7, comma 7.6 e dei costi attribuibili ai ricavi compensativi e alle attività capitalizzate, comprendendo in particolare:

a) il costo del personale;

b) i costi sostenuti per acquisti di materiali di consumo;

c) i costi per servizi e prestazioni esterne;

d) costi di abbandono;

e) gli altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti.

3.4 Il capitale investito netto delle attività di stoccaggio è definito come l'attivo immobilizzato netto calcolato secondo le modalità di cui al comma 3.5, assumendo pari a zero il capitale circolante netto.

3.5 Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato l'impresa di stoccaggio:

a) individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni dei campi di stoccaggio attivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, presenti nel bilancio di chiusura del 2000, raggruppate nelle categorie di cui alla tabella 1, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non determinati in sede di bilancio;

b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla lettera a), in base al deflatore degli investimenti fissi lordi, riportato nella tabella 2;

c) calcola il valore lordo delle immobilizzazioni come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni delle singole categorie di cespiti di cui alla lettera *b)*;

d) determina il fondo di ammortamento economico-tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla lettera *a)*, rivalutati per le rispettive percentuali di degrado, come definite alla lettera *e)*;

e) calcola le percentuali di degrado (PD) con la seguente formula:

$$PD = \frac{2000 - AIP}{VUT} \times 100$$

dove AIP è l'anno dell'incremento patrimoniale e VUT è la vita utile tecnica individuata nella tabella 1 per le diverse categorie di cespiti; i terreni non sono oggetto di ammortamento;

f) calcola, in relazione alla vita utile dei cespiti, la quota imputabile a ciascun anno relativa ai contributi a fondo perduto versati da pubbliche amministrazioni per lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate al servizio di stoccaggio, rivalutata in base al deflatore degli investimenti fissi lordi, riportato nella tabella 2;

g) calcola il valore netto delle immobilizzazioni, detraendo dal valore lordo di cui alla precedente lettera *c)*, il fondo di ammortamento economico-tecnico di cui alla lettera *d)* e la somma dei contributi a fondo perduto di cui alla lettera *f)*;

h) individua il valore, al netto di eventuali fondi di rettifica, iscritto nel bilancio di chiusura del 2001 del quantitativo di gas naturale di proprietà presente nei campi attivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, economicamente estraibili con le infrastrutture esistenti, al netto del volume di gas la cui estrazione non risulta possibile per motivi tecnico-minerari o in base a disposizioni emanate dal Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'art. 51 del decreto ministeriale 6 agosto 1991 o in forza di vincoli ambientali o territoriali;

i) determina l'attivo immobilizzato netto, sommando al valore netto delle immobilizzazioni di cui alla lettera *g)*, il valore del gas naturale di cui alla lettera *h)*.

3.6 Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti annualmente, l'impresa:

a) calcola il valore lordo delle immobilizzazioni delle singole categorie di cespiti di cui al comma 3.5, lettera *c)*;

b) calcola gli ammortamenti annui dividendo la somma di cui alla lettera *a)*, per ogni categoria, per la vita utile tecnica riportata nella tabella 1;

c) somma gli ammortamenti annui di cui alla lettera *b)*, relativi alle diverse categorie.

3.7 I ricavi di riferimento RS dell'impresa di stoccaggio sono dati da:

$$RS = RS^{S} + SR^{D} + RS^{N} + RS^{P} + RS^{E}.$$

Ciascuna componente è calcolata come nel seguito:

a) $RS^S = 8{,}33\% \cdot (IMM_{sot} + CG + PSWG) + AMM_{sot}$

dove:

IMM_{sot} è il valore netto delle immobilizzazioni poste nel sottosuolo, calcolato ai sensi del comma 3.5, lettera *g)*;

CG è il valore del gas naturale destinato alla funzione di cushion gas, calcolato ai sensi del comma 3.5, lettera *h)*;

PSWG è il valore del gas naturale destinato alla funzione di pseudo-working gas, calcolato ai sensi del comma 3.5, lettera *h)*;

AMM_{sot} è l'ammortamento economico-tecnico di cui al comma 3.2, lettera *c)*, riferito alle categorie di immobilizzazioni poste nel sottosuolo;

b) $RS^D = 8{,}33\% \cdot GS$

dove GS è il valore del gas naturale detenuto ai fini di stoccaggio strategico e risultante dal bilancio di chiusura del 2001, calcolato ai sensi del comma 3.5, lettera *h)*;

c) $RS^N \sum_i RS^{Ni} = \sum_i (8{,}33\% \cdot ASi)$

dove ASi è il valore del quantitativo di gas, acquisito dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico nell'anno solare iesimo, a partire dal 2002, calcolato al prezzo definito al comma 10.12, lettera *a)*;

d) $RS^P = 8{,}33\% \cdot IMM_{sup} + AMM_{sup}$

dove:

IMM_{sup} è il valore netto delle immobilizzazioni poste in superficie, calcolato ai sensi del precedente comma 3.5, lettera *g)*;

AMM_{sup} è l'ammortamento economico-tecnico di cui al comma 3.2, lettera *c)*, riferito alle categorie di immobilizzazioni poste in superficie;

e) $RS_E = CO$

dove CO è la somma dei costi operativi di cui al comma 3.2, lettera *a)*.

Art. 4.

Rinuncia o decadenza della concessione di stoccaggio

4.1 Nel caso di rinuncia o decadenza della concessione di stoccaggio relativa a uno o più campi attivi, l'impresa titolare della concessione ne dà comunicazione all'Autorità entro trenta giorni dalla data in cui è stata esercitata la facoltà di rinuncia o si è verificata la decadenza.

4.2 Per il primo anno termico successivo alla data di cui al comma 4.1, l'impresa titolare della concessione di cui al medesimo comma procede al ricalcolo delle tariffe di stoccaggio, ai sensi degli articoli 3, 6 e 7, tenuto conto delle capacità degli stoccaggi di cui l'impresa di stoccaggio resta titolare.

4.3 In caso di attribuzione da parte del Ministero delle attività produttive della concessione di stoccaggio di cui al comma 4.1 ad altra impresa, la stessa procede al calcolo della tariffa di stoccaggio ai sensi degli articoli 3, 6 e 7, tenuto conto delle capacità degli stoccaggi di cui essa è titolare.

Art. 5.

Entrata in esercizio di nuovi campi di stoccaggio

5.1 Le imprese che avviano il servizio di stoccaggio mediante nuovi campi, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ne danno comunicazione all'Autorità almeno novanta giorni prima dell'inizio delle attività.

5.2 Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, svolgono il servizio di stoccaggio in campi con pressione massima inferiore al novanta per cento della pressione iniziale, ne danno comunicazione all'Autorità entro il 31 marzo 2002.

5.3 Le imprese di cui ai commi 5.1 e 5.2 hanno facoltà di chiedere all'Autorità la determinazione delle tariffe per singolo campo, secondo i criteri di cui agli articoli 3, 6 e 7 e sulla base dei dati risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente l'anno termico di applicazione della tariffa, del corrispettivo per l'attribuzione della concessione di stoccaggio, ai sensi dell'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164/2000, e delle capacità dichiarate dall'impresa.

5.4 Le imprese di stoccaggio che non esercitino la facoltà di cui al comma 5.3, fissano e pubblicano le tariffe per tre anni a decorrere dal primo anno termico successivo alla data di entrata in funzione del campo e, in caso di campi attivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non a regime, fino al termine del primo periodo regolazione.

Art. 6.

Tariffe di stoccaggio

6.1 Le tariffe di stoccaggio TS e TS_{cg} si applicano al servizio di stoccaggio effettuato su base continua e hanno una durata pari a un anno termico.

6.2 La tariffa di stoccaggio TS che si applica al servizio di stoccaggio di modulazione, al servizio di stoccaggio minerario e al servizio di stoccaggio strategico senza disponibilità di gas è composta dalla somma dei corrispettivi previsti dalla formula:

$$TS = S \cdot f_s + PMG \cdot f_p + (E^I + E^E) \cdot CVS$$

dove:

S è lo spazio conferito all'utente, espresso in gigajoule per anno;

f_s è il corrispettivo unitario di spazio, espresso in euro per gigajoule per anno;

PMG è la massima disponibilità di punta giornaliera conferita all'utente nell'anno termico, espressa in gigajoule per giorno;

f_p è il corrispettivo unitario per la disponibilità di punta giornaliera, espresso in euro per gigajoule per giorno;

E^I è l'energia associata al gas immesso in stoccaggio, espressa in gigajoule;

E^E è l'energia associata al gas erogato, espressa in gigajoule;

CVS è il corrispettivo unitario di iniezione ed erogazione, espresso in euro per gigajoule.

6.3 La tariffa di stoccaggio TS_{cg} che si applica al servizio di stoccaggio strategico con disponibilità di gas offerta dall'impresa di stoccaggio è composta dalla somma dei corrispettivi previsti dalla formula:

$$TS_{cg} = S \cdot f_s + E_d \cdot f_d + E_{ni} \cdot f_{ni} + PMG \cdot f_p$$

dove:

E_d è l'energia associata al gas appartenente ai quantitativi di gas detenuti dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico e risultanti dal bilancio di chiusura del 2001, espressa in gigajoule per anno;

f_d è il corrispettivo unitario per la messa a disposizione del gas detenuto dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico e risultante dal bilancio di chiusura del 2001, espresso in euro per gigajoule per anno;

E_{ni} è l'energia associata al gas acquisito dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico nell'anno solare iesimo, a partire dal 2002, messo a disposizione dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico, espressa in gigajoule per anno;

f_{ni} è il corrispettivo unitario per la messa a disposizione del gas acquisito dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico nell'anno solare iesimo, a partire dal 2002, messo a disposizione dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico, espresso in euro per gigajoule per anno;

S, f_s, PMG e f_p sono definiti al comma 6.2.

6.4 In caso di offerta di un servizio di stoccaggio interrompibile, l'impresa di stoccaggio applica il corrispettivo f_p ridotto rispetto a quello calcolato secondo le modalità di cui all'art. 7, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti.

6.5 In caso di conferimento di spazio e di messa a disposizione di gas a fini di stoccaggio strategico in relazione a contratti di durata inferiore all'anno, l'impresa di stoccaggio applica i corrispettivi f_s, f_{ni} e f_d di cui al comma 6.3, in proporzione ai giorni di effettiva disponibilità della capacità conferita.

Art. 7.

Corrispettivi unitari di stoccaggio facenti parti della tariffa

7.1 L'impresa di stoccaggio calcola il corrispettivo unitario di spazio f_s dividendo RS^S, di cui all'articolo 3, per la capacità complessiva di stoccaggio di working gas con pressione massima pari o superiore al novanta per cento della pressione iniziale e FTHP (Flowing Top Role Pressure, pressione dinamica di flusso in testa pozzo) pari a 75 kg/cmq, dei campi attivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sulla base delle condizioni tecnico-minerarie accertate, e comunicate all'Autorità per l'anno termico 2001-2002.

7.2 L'impresa di stoccaggio calcola il corrispettivo unitario per la messa a disposizione del gas detenuto dall'impresa f_d, dividendo RS^D, di cui all'art. 3, comma 3.7, per i quantitativi di gas detenuti dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico e risultanti dal bilancio di chiusura del 2001.

7.3 L'impresa di stoccaggio calcola il corrispettivo unitario per la messa a disposizione del gas acquisito dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico nell'anno solare iesimo a partire dal 2002, f_{ni}, dividendo il valore di RS^{Ni}, di cui all'art. 3, comma 3.7, per i quantitativi di gas acquisiti dall'impresa nell'anno solare iesimo ai fini di stoccaggio strategico.

7.4 L'impresa di stoccaggio calcola il corrispettivo unitario per la massima disponibilità di punta giornaliera f_p, dividendo RS^P, di cui all'art. 3, comma 3.7, per la massima disponibilità di punta giornaliera dell'anno termico 2001-2002, assunta pari a $9{,}212 \times 10^6$ gigajoule.

7.5 L'impresa di stoccaggio calcola il corrispettivo unitario variabile CVS dividendo RS^E, di cui all'art. 3, comma 3.7, per la quantità di working gas complessivamente iniettata ed erogata durante l'anno solare 2000, assunta pari a $527{,}301 \times 10^6$ gigajoule.

7.6 Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'impresa di stoccaggio pubblica:

a) la capacità disponibile in termini di spazio e disponibilità di punta giornaliera per l'anno termico 2002-2003;

b) i servizi resi disponibili;

c) un prospetto che riporta su base mensile le quantità di gas naturale di proprietà dell'utente, espresse in percentuale sul totale immesso e/o erogato, che ciascun utente deve consegnare all'impresa di stoccaggio al fine di espletare la fase di iniezione ed erogazione.

7.7 L'impresa di stoccaggio pubblica i dati relativi alle capacità disponibili in termini di spazio e punta giornaliera, aggiornati con cadenza settimanale.

7.8 Entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'impresa di stoccaggio pubblica gli aggiornamenti del prospetto di cui al comma 7.6, lettere *b)* e *c)*.

Art. 8.

Aggiornamento delle tariffe

8.1 Per gli anni termici 1° aprile 2003-31 marzo 2004, 1° aprile 2004-31 marzo 2005 e 1° aprile 2005-31 marzo 2006, la tariffa base di stoccaggio è aggiornata mediante il metodo del price cap, applicando ai valori dei corrispettivi dell'anno precedente le formule:

a) $f_{st} = f_{st-1} (1 + I_{t-1} - RP + Y)$;

b) $f_{dt} = f_{dt-1} (1 + I_{t-1} + Y)$;

c) $f_{ni\ t} = f_{ni\ t-1} (1 + I_{t-1} + Y)$;

d) $f_{p\ t} = f_{p\ t-1} (1 + I_{t-1} - RP + Y)$;

e) $CVS_t = CVS_{t-1} (1 + I_{t-1} - RP + Y)$;

dove:

I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito all'anno solare precedente quello di applicazione delle tariffe, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;

RP è il tasso di riduzione annuale dei costi prefissato per il servizio di stoccaggio, pari al 2,75 per cento;

Y è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo.

8.2 Entro il 31 gennaio di ogni anno termico successivo al primo, le componenti della tariffa f_s, f_d, f_p, e CVS, di cui all'art. 6, commi 6.2 e 6.3 sono soggette a rettifica da parte dell'Autorità per il successivo anno termico, qualora si verifichi una differenza superiore al venti per cento tra i ricavi calcolati sulla base delle quantità e delle caratteristiche di riferimento per il calcolo dei corrispettivi di cui all'art. 7 e i ricavi calcolati con la tariffa aggiornata e le quantità effettivamente conferite nell'anno termico precedente e comunicate all'Autorità.

8.3 I ricavi di cui al comma 8.2 si intendono al netto dei ricavi relativi a RS^{Ni} e dei ricavi da corrispettivi di bilanciamento di cui all'art. 11.

8.4 Entro il 15 febbraio di ogni anno, qualora l'Autorità non abbia proceduto alla rettifica di cui al comma 8.2, l'impresa di stoccaggio pubblica, anche nel proprio sito internet e in un sito internet messo a disposizione dall'Autorità, l'aggiornamento della tariffa di cui al presente articolo.

Art. 9.

Attestazione e verifica dei ricavi

9.1 Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'impresa di stoccaggio trasmette all'Autorità una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, che riporta i ricavi e i dati di cui alle seguenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, conseguiti nel precedente anno termico:

a) i ricavi, derivanti dai corrispettivi unitari di cui all'art. 7, suddivisi per ciascun corrispettivo;

b) per ciascuno dei ricavi indicati alla lettera *a)*, lo spazio di stoccaggio e la disponibilità di punta giornaliera conferiti nell'anno termico di riferimento nonché i volumi di gas iniettati ed erogati;

c) i ricavi derivanti dai corrispettivi di bilanciamento di cui all'art. 11.

Titolo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ E DI CORRISPETTIVI PER IL BILANCIAMENTO DEL SISTEMA.

Art. 10.

Conferimenti della capacità di stoccaggio

10.1 L'impresa di stoccaggio comunica mensilmente all'Autorità le capacità impegnate e utilizzate.

10.2 Fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000, i conferimenti sono effettuati secondo le disposizioni dei commi seguenti.

10.3 Il conferimento è effettuato dall'impresa di stoccaggio su base annuale, entro il 1° aprile di ogni anno, salvo i casi di cui all'art. 6, commi 6.4 e 6.5, e ai commi 10.18 e 10.19, ed escluso l'anno termico 2002-2003, per il quale tale termine è fissato al 15 aprile 2002.

10.4 L'utente dello stoccaggio titolare del conferimento, ovvero l'utente a cui detta titolarità venga successivamente trasferita, comunica ogni settimana per quella seguente, secondo modalità concordate con l'impresa di stoccaggio, la massima disponibilità di punta giornaliera di iniezione o erogazione, nel rispetto del criterio di cui al comma 10.6. L'utente conferma ogni giorno per quello seguente, secondo modalità concordate con l'impresa di stoccaggio, le prenotazioni giornaliere delle capacità.

10.5 L'impresa di stoccaggio redige e pubblica un programma per la fase di iniezione relativo ai campi di stoccaggio dei quali sono titolari, dando indicazione dei margini di flessibilità consentiti all'utente, tenuto conto delle diverse percentuali di cui all'art. 7, comma 7.6, lettera *c)*.

10.6 Le disponibilità di punta giornaliera di erogazione richieste settimanalmente dall'utente secondo quanto previsto al comma 10.4, sono determinate in modo da rispettare proporzioni determinate di punta giornaliera e di volume residuo di gas, fissate dall'impresa, tenuto conto dell'esperienza degli ultimi due anni termici. In ogni caso il volume totale richiesto in erogazione dall'utente non può essere superiore al volume totale da questi immesso in fase di iniezione o di cui comunque detiene la titolarità in stoccaggio.

10.7 L'impresa di stoccaggio conferisce lo spazio e la disponibilità di punta giornaliera secondo il seguente ordine di priorità:

a) titolari di concessioni di coltivazione che richiedono una prestazione di stoccaggio minerario, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 e importatori da stati non appartenenti all'Unione europea per l'assolvimento degli obblighi di stoccaggio strategico ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 164/2000;

b) imprese di trasporto, limitatamente al loro fabbisogno per la modulazione, oraria e per il bilanciamento operativo;

c) imprese del gas alle quali competono direttamente o indirettamente i compiti di cui all'art. 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 164/2000, fino a quantitativi massimi di spazio e disponibilità di punta giornaliera relativi ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido, determinati sulla base:

delle serie delle temperature giornaliere degli ultimi trenta anni riportate dalle pubblicazioni del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per la stazione di riferimento per ciascuna zona di influenza nella quale sono localizzati i clienti finali;

della conversione delle sopraddette temperature in gradi giorno, su una base di 18° C;

della domanda aggregata su base stagionale dei propri clienti determinata a partire dai consumi del periodo di punta stagionale 2001-2002, normalizzati al periodo di punta stagionale mediamente rigido;

dei profili giornalieri di consumo dei propri clienti relativi ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido;

d) imprese del gas alle quali competono direttamente o indirettamente i compiti di cui all'art. 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 164/2000, per ulteriori quantitativi massimi di spazio e di disponibilità di punta giornaliera relativi ad un periodo di punta stagionale rigido con frequenza ventennale, determinati sulla base:

delle serie delle temperature giornaliere degli ultimi trenta anni riportate dalle pubblicazioni del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per la stazione di riferimento per ciascuna zona di influenza nella quale sono localizzati i clienti finali;

della conversione delle sopraddette temperature in gradi giorno, su una base di 18 °C;

della ulteriore domanda aggregata su base stagionale dei propri clienti determinata a partire dai consumi del periodo di punta stagionale 2001-2002, normalizzati al periodo di punta stagionale mediamente rigido;

dei profili giornalieri di consumo dei propri clienti relativi ad un periodo di punta stagionale rigido con frequenza ventennale;

e) clienti idonei.

10.8 L'impresa di stoccaggio rende disponibili agli utenti le serie delle temperature giornaliere di cui al comma 10.7, lettere *c)* e *d)*.

10.9 Qualora le richieste di conferimento da parte degli utenti risultassero superiori alle capacità disponibili, l'impresa di stoccaggio, dopo aver garantito i fabbisogni per stoccaggio strategico e minerario, per la modulazione oraria e il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto, ripartisce pro quota tali capacità, sulla base dei volumi di gas consumati nel corso del 2001 dai clienti finali degli utenti, nel rispetto delle priorità di accesso di cui al comma 10.7, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti.

10.10 I titolari di concessioni di coltivazione che richiedono una prestazione di stoccaggio sono tenuti, contestualmente alla richiesta di conferimento di capacità di stoccaggio, a comunicare all'Autorità le capacità complessivamente da loro richieste a ciascuna impresa di stoccaggio.

10.11 Gli utenti che richiedono una prestazione di stoccaggio strategico, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 164/2000, sono tenuti, contestualmente alla richiesta di conferimento di capacità di stoccaggio a comunicare all'Autorità le capacità richieste a ciascuna impresa di stoccaggio.

10.12 In caso di richieste di disponibilità di gas per stoccaggio strategico complessivamente superiori ai quantitativi detenuti a tale scopo dall'impresa di stoccaggio e risultanti dal bilancio di chiusura del 2001, tali quantitativi sono ripartiti pro quota tra gli operatori che ne hanno fatto richiesta. Per i quantitativi ulteriori ai fini del raggiungimento del quantitativo fissato dal Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 9 maggio 2001:

a) il prezzo del gas è proposto dall'impresa di stoccaggio e fissato tramite asta;

b) l'utente ha facoltà di richiedere anche il solo servizio di spazio e punta giornaliera e di disporre di gas di proprietà.

10.13 L'impresa di stoccaggio applica i corrispettivi di cui all'art. 7, sulla base dello spazio di stoccaggio e della massima disponibilità di punta giornaliera complessivamente conferite, delle quantità complessivamente iniettate ed erogate nel corso dell'anno termico, nonché dei volumi di gas richiesti a fini dello stoccaggio strategico.

10.14 Gli utenti possono cedere ad altri e scambiare tra loro le disponibilità di punta giornaliera, lo spazio e i volumi di gas di cui dispongono in stoccaggio, dandone informazione preventiva all'impresa di stoccaggio.

10.15 Qualora vi sia disponibilità di spazio e di punta giornaliera l'impresa di stoccaggio ha l'obbligo di consentirne il trasferimento da un utente all'altro, senza oneri aggiuntivi oltre i corrispettivi di cui all'art. 7, nel rispetto dell'anonimato degli utenti richiedenti.

10.16 Le cessioni e gli scambi di cui al comma 10.14, nonché le loro condizioni economiche, sono comunicati dagli utenti interessati mensilmente all'Autorità, che vigila affinché tali cessioni e scambi avvengano in condizioni concorrenziali e non vi siano ostacoli alla parità di condizioni di accesso al sistema.

10.17 L'impresa di stoccaggio consente, nel mese di ottobre, nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite per permettere agli utenti l'adeguamento delle capacità di stoccaggio alle capacità di trasporto ad essi conferite.

10.18 L'impresa di stoccaggio consente, nel corso dell'anno termico, nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite:

a) qualora vi sia capacità disponibile;

b) per servizi di stoccaggio finalizzati a nuovi punti di riconsegna;

c) per servizi di stoccaggio connessi con l'avvio di nuovi punti di consegna, di nuove produzioni o di nuove importazioni.

10.19 L'impresa di stoccaggio consente, con cadenza almeno trimestrale, nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite agli utenti che forniscano direttamente o indirettamente servizi di stoccaggio finalizzati alla fornitura di clienti finali trasferiti da un fornitore all'altro.

Art. 11.

Corrispettivi di bilanciamento del sistema e reintegrazione degli stoccaggi

11.1 Fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000, i corrispettivi per il bilanciamento e reintegrazione degli stoccaggi del sistema sono determinati secondo le disposizioni dei commi seguenti.

11.2 Gli utenti del servizio di stoccaggio assicurano il rispetto dell'art. 10, comma 10.6. Le imprese di stoccaggio sono tenute a reimmettere nel sistema per conto degli utenti la stessa quantità di energia da questi ultimi immessa in stoccaggio, al netto degli oneri relativi alle quantità di gas naturale necessarie all'espletamento delle fasi di iniezione e/o erogazione, posti a carico degli utenti nelle percentuali previste dall'art. 7, comma 7.6, e a informare gli utenti nel più breve tempo possibile circa le quantità effettivamente immesse e prelevate.

11.3 Nel caso in cui, nell'arco di trenta giorni, risulti che l'utente ha erogato con una disponibilità di punta giornaliera superiore a quella conferita, l'impresa di stoccaggio applica alla massima disponibilità di punta usata in eccesso nell'arco di trenta giorni un corrispettivo pari a:

a) 1,2 volte il corrispettivo unitario f_p per erogazioni avvenute entro il 15 gennaio di ogni anno termico;

b) 1,7 volte il corrispettivo unitario f_p per erogazioni successive al 15 gennaio di ogni anno termico.

11.4 Nel caso in cui, nell'arco di trenta giorni, le quantità immesse in rete da un utente del servizio di trasporto risultino inferiori rispetto a quelle prelevate, l'utente può fare ricorso alle quantità da lui detenute in stoccaggio, o acquistare volumi di gas da altri utenti del sistema entro quindici giorni dalla data del ricevimento dei dati definitivi circa la sua posizione. Ove tale soluzione non venga messa in atto, l'impresa di stoccaggio applica alle quantità prelevate in eccesso dall'utente al suo sistema di stoccaggi un prezzo del gas pari a 6,5 euro per gigajoule e a 7 euro per gigajoule nel caso in cui l'utente si trovi per due mesi successivi a prelevare quantità maggiori rispetto a quelle immesse, nonché un corrispettivo pari a:

a) 1,4 volte il corrispettivo unitario di spazio f_s per i prelievi avvenuti entro il 15 gennaio di ogni anno termico;

b) 1,2 volte il corrispettivo unitario di spazio f_s per i prelievi successivi al 15 gennaio di ogni anno termico.

11.5 In caso di ricorso allo stoccaggio strategico, l'utente che ha prelevato dal sistema gas in eccesso ha l'obbligo di reintegrare entro il 30 giugno le quantità prelevate.

Sulle quantità così reintegrate, l'impresa di stoccaggio riconosce un prezzo pari a 5,5 euro per gigajoule.

11.6 Nel caso in cui, nell'arco di trenta giorni, un utente del servizio di stoccaggio prelevi dalla sua disponibilità di gas in stoccaggio, una quantità di gas maggiore di quanto previsto per tale arco temporale, l'impresa di stoccaggio applica a tali maggiori prelievi un corrispettivo pari a:

a) 2,5 volte il corrispettivo unitario di erogazione CVS per i prelievi avvenuti entro il 15 gennaio di ogni anno termico;

b) 1,5 volte il corrispettivo unitario di erogazione CVS per i prelievi successivi al 15 gennaio di ogni anno termico.

11.7 Nel caso in cui, nell'arco di trenta giorni, le quantità immesse in rete da un utente del servizio di trasporto risultino superiori rispetto a quelle prelevate, l'utente può, qualora vi sia capacità disponibile, chiedere l'immissione a stoccaggio, o vendere le suddette quantità di gas ad altri utenti del sistema entro quindici giorni dalla data del ricevimento dei dati definitivi circa la sua posizione. In caso di immissione in stoccaggio, l'impresa di stoccaggio applica alle quantità immesse in eccesso dall'utente nel sistema il corrispettivo unitario di iniezione e un corrispettivo pari a:

a) 1,4 volte il corrispettivo unitario di spazio f_s nei mesi diversi da luglio, agosto e settembre;

b) 1,7 volte il corrispettivo unitario di spazio f_s nei mesi di luglio, agosto e settembre.

11.8 Le maggiorazioni di cui ai commi 11.3 e 11.4 non si applicano agli utenti ai quali è stata conferito spazio di stoccaggio e/o disponibilità di punta giornaliera per un quantitativo inferiore a quello da essi richiesto in fase di conferimento, fino al raggiungimento dello spazio e delle disponibilità di punta richieste. A tali utenti è riconosciuto in caso di reintegro del gas un prezzo pari a 6 euro per gigajoule.

11.9 Nel caso in cui un utente, che non rinnovi il contratto con l'impresa di stoccaggio, non sia rientrato nella disponibilità di tutto il gas di proprietà iniettato alla scadenza del periodo contrattuale di erogazione, questi corrisponderà all'impresa di stoccaggio un ammontare pari a un quinto del corrispettivo unitario di spazio e il corrispettivo unitario di iniezione moltiplicato per tali quantità. L'impresa di stoccaggio dopo il 30 aprile di ciascun anno termico e con un preavviso di almeno quarantotto ore all'utente ha la facoltà di procedere alla vendita del suddetto gas, riconoscendo all'utente il ricavato della eventuale vendita, al netto dei costi sopportati dall'impresa per tale vendita.

11.10 Nel caso in cui vi sia ricorso allo stoccaggio strategico, sia in termini di volumi che di disponibilità di punta giornaliera, l'impresa di stoccaggio riconosce agli utenti che detengono tali capacità un ammontare pari ad una quota proporzionale dei corrispettivi percepiti a titolo di bilanciamento del sistema e reintegrazione degli stoccaggi relativi all'utilizzo dello stoccaggio strategico.

11.11 Per ciascun anno termico, i ricavi derivanti alle imprese di stoccaggio da corrispettivi di bilanciamento del sistema e reintegrazione degli stoccaggi, al netto dei corrispettivi di cui al comma precedente, sono ripartiti, pro quota, tra gli utenti che hanno avuto capacità conferita nello stesso anno termico.

11.12 È consentita la stipula di contratti per l'accesso al sistema di stoccaggio, in deroga alle condizioni previste dall'art. 10 e dal presente articolo, con l'obbligo per i soggetti contraenti di trasmettere copia di tali contratti, pena la nullità dei medesimi entro quindici giorni dalla stipula, all'Autorità per la verifica di cui al comma 11.13.

11.13 Entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei contratti di cui al comma 11.12, l'Autorità verifica che le clausole ivi contenute non contrastino con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni e la trasparenza del servizio di stoccaggio, e comunica ai soggetti contraenti, entro il medesimo termine, l'eventuale esito negativo della verifica e le necessarie modifiche di dette clausole. Decorsi trenta giorni dalla data del ricevimento senza che l'Autorità si pronunci, detti contratti si intendono positivamente verificati.

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 12.

Compensazioni di cui all'art. 23, comma 5 del decreto legislativo n. 164/2000

12.1 Entro il 31 marzo 2003, le imprese di stoccaggio procedono a compensazione nei confronti degli utenti interessati, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, sulla base delle tariffe determinate e pubblicate dalle imprese ai sensi del medesimo articolo, adottando retroattivamente i valori di spazio di stoccaggio e di disponibilità di punta conferiti agli utenti al 31 marzo 2002, ovvero, se non disponibili o inferiori, i valori massimi di spazio e disponibilità di punta giornaliera rilevati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/2000 e la data del 31 marzo 2002.

Art. 13.

Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe relative all'anno termico 2002-2003

13.1 Entro il 18 marzo 2002 l'impresa di stoccaggio trasmette all'Autorità una proposta contenente i corrispettivi di cui al presente articolo, con indicazione della tipologia di servizi che intende offrire.

13.2 Le proposte si intendono approvate, qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro il 28 marzo 2002.

13.3 L'impresa di stoccaggio pubblica i corrispettivi con indicazione del servizio offerto entro il 1° aprile 2002.

Art. 14.

Disposizioni finali

14.1 Con successivi provvedimenti l'Autorità definisce il parametro Y di cui all'art. 8, comma 1. Fino all'emanazione di tali provvedimenti, il parametro Y è pari a zero.

14.2 Le imprese di stoccaggio effettuano le pubblicazioni previste dal presente provvedimento, avvalendosi del proprio sito Internet e di un sito Internet messo a disposizione dall'Autorità.

14.3 Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Di dare mandato al presidente per le azioni a seguire.

Milano, 27 febbraio 2002

Il presidente: RANCI

TABELLA 1

VITA TECNICA UTILE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI CESPITI

Categoria di cespiti	Vita utile tecnica in anni
Fabbricati	50
Pozzi	60
Condotte	40
Centrali di compressione	20
Altre immobilizzazioni	10

TABELLA 2

DEFLATORE DEGLI INVESTIMENTI FISSI LORDI

Anno	Deflatore	Anno	Deflatore
1944	1497,7910	1973	12,1298
1945	223,5229	1974	9,3947
1946	59,3978	1975	7,9954
1947	34,7771	1976	6,5512
1948	29,4952	1977	5,5108
1949	29,6284	1978	4,8340
1950	29,2534	1979	4,1386
1951	26,0165	1980	3,3713
1952	25,8023	1981	2,7757
1953	26,2885	1982	2,3893
1954	26,7148	1983	2,1369
1955	26,7020	1984	1,9509
1956	25,9398	1985	1,7898
1957	25,2185	1986	1,7233
1958	25,8002	1987	1,6453
1959	25,9822	1988	1,5531
1960	24,9392	1989	1,4736
1961	24,0695	1990	1,3821
1962	23,0890	1991	1,3047
1963	21,3570	1992	1,2550
1964	20,4627	1993	1,2053
1965	20,3982	1994	1,1681
1966	19,8493	1995	1,1237
1967	19,1969	1996	1,0943
1968	18,7650	1997	1,0741
1969	17,7193	1998	1,0564
1970	16,2514	1999	1,0434
1971	15,2545	2000	1,0183
1972	14,5561	2001	1,0000

02A03260

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 19 marzo 2002 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Giovanna Dadi Del Bianco, console onorario della Repubblica Ceca in Firenze.

02A03578

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Albania, con allegato, firmato a Tirana il 18 dicembre 1997.

Il giorno 21 settembre 1999 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Albania, con allegato, firmato a Tirana il 18 dicembre 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 giugno 1999, n. 204, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 1999.

In conformità all'art. 12, l'accordo è entrato in vigore il giorno 21 settembre 1999.

02A03181

Entrata in vigore dell'accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa, firmato a Roma il 10 febbraio 1998.

Il giorno 25 luglio 2000 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di collaborazione nel campo della cultura tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa, firmato a Roma il 10 febbraio 1998, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 21 dicembre 1999, n. 515, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2000.

In conformità all'art. 16, l'accordo è entrato in vigore il giorno 25 luglio 2000.

02A03182

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Fresno (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(*Omissis*).

Il sig. Edward L. Fanucchi, vice console onorario in Fresno (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili nazionali e stranieri;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione in Italia;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

02A03183

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Solaquin»

Estratto decreto n. 43 del 12 febbraio 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi: SOLAQUIN.

Titolare A.I.C.: Unione commerciale lombarda, con sede legale e fiscale in Brescia, via G. Di Vittorio, 36, codice fiscale n. 00807120159.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia, via G. Di Vittorio, 36.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103333011.

Composizione: un kg di prodotto contiene:

principio attivo: sulfachinossalina sodica (pari a base) 200 mg;

eccipienti: destrosio q.b. a un kg.

Specie di destinazione: conigli.

Indicazioni terapeutiche: conigli: salmonelosi, coccidiosi.

Tempo di attesa: conigli: 15 giorni.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03583

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfachinossalina 20% liquida Sanizoo S.r.l.».

Estratto decreto n. 44 del 12 febbraio 2002

Medicinale veterinario prefabbricato SULFACHINOSSALINA 20% LIQUIDA SANIZOO S.R.L. (ex integratore medicato «Sulfachin 200»).

Titolare A.I.C.: Sanizoo S.r.l., con sede legale e fiscale in S. Tomio di Malo (Vicenza), via Vicenza, 132, codice fiscale n. 00637250242.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in S. Tomio di Malo (Vicenza), via Vicenza, 132.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da un kg - A.I.C. n. 103336018;

barattolo da un kg - A.I.C. n. 103336020;

Composizione: un kg di prodotto contiene:

principio attivo: sulfachinossalina 200 g;

eccipienti: idrossido di sodio 27 g, acqua demonizzata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano), conigli.

Indicazioni terapeutiche:

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): enteriti batteriche, coccidiosi;

conigli: salmonellosi, coccidiosi.

Tempo di attesa: polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano) 28 giorni; conigli: 15 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03584

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Filostin 120 S»

Provvedimento n. 17 del 13 febbraio 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi: FILOSTIN 120 S.

Titolare A.I.C.: Filozoo S.p.a., viale del Commercio, 28/30, Carpi (Modena).

Richiesta di sostituzione di un eccipiente con un altro equivalente e rinuncia alle confezioni da 1 kg, 5 kg.

Confezioni:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102460018;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102460021;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102460033;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102460045.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione (limitatamente ad un eccipiente) e rinuncia alle confezioni da 1 kg e 5 kg.

Si autorizza per la premiscela medicata indicata in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente: destrosio monoidrato q.b. a 1000 g a tutolo di mais q.b. a 1000 g.

Le confezioni della premiscela per alimenti medicamentosi devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'eccipiente.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Le confezioni, barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102460018, sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102460021 sono altresì revocate su richiesta della società titolare.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03585

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dynaprim 120»

Provvedimento n. 16 del 13 febbraio 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi: DYNAPRIM 120.

Titolare A.I.C.: Filozoo S.p.a., viale del Commercio, 28/30, Carpi (Modena).

Richiesta di sostituzione di un eccipiente con un altro equivalente.

Confezioni: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102603026.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione (limitatamente ad un eccipiente).

Si autorizza per la premiscela medicata indicata in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente: semola glutinata di mais q.b. a 1000 g a tutolo di mais q.b. a 1000 g.

Le confezioni della premiscela per alimenti medicamentosi devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'eccipiente.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03587

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Afilosina»

Provvedimento n. 21 del 4 marzo 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: AFILOSINA.

Confezioni:

flacone 50 - A.I.C. n. 10104815;

flacone 100 - A.I.C. n. 101048027.

Titolare A.I.C.: Azienda farmaceutica Italia S.r.l., via A. De Gasperi n. 47 - Sumirago (Varese).

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di attesa (aumento tempi sospensione latte) bovini-suini-caprini.

Per il medicinale suddetto i tempi di attesa sono ora i seguenti:

latte: 5 giorni;

carni: 21 giorni.

Pertanto la società dovrà modificare gli stampati delle confezioni del medicinale veterinario in questione limitatamente ai tempi di attesa (latte).

Si fa presente inoltre che l'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro trenta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03598

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincocin Vet»

Provvedimento n. 22 del 6 marzo 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: LINCOCIN VET (lincomicina) soluzione sterile iniettabile nelle confezioni 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100224056.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch, 1.2, codice fiscale n. 07089990159.

Oggetto: richiesta di produzione alternativa.

È autorizzata la produzione della specialità medicinale per uso veterinario in questione anche presso l'officina Bela - Pharm GmbH Co. KG, Vechta Germania.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03599

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eprinex Pour-on».

Provvedimento n. 23 dell'8 marzo 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: EPRINEX POUR-ON.

Confezioni:

flacone 200 ml - A.I.C. n. 102310012;

flacone 1 litro - A.I.C. n. 102310024;

flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 102310036;

flacone da 5 litri - A.I.C. n. 102310048.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in via Vittor Pisani n. 16 - Milano, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione.

I tempi di sospensione ora autorizzati sono:

carni e viscere: zero giorni;

latte: zero giorni.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come in precedenza autorizzati da questa amministrazione fatta salva la modifica di cui al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03600

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ascopirin»

Provvedimento n. 26 dell'8 marzo 2002

Specialità medicinale: ASCOPIRIN.

Titolare A.I.C.: Vaas S.p.a., via Siena, 268, Capocolle di Bertinoro (Forlì).

Richiesta di estensione della validità da 12 a 24 mesi e nuovo materiale di confezionamento.

Confezioni:

busta da 100 g - A.I.C. n. 103263012;

sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 103263024;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103263036.

Oggetto del provvedimento: estensione della validità da 12 a 24 mesi e nuovo materiale di confezionamento primario in polietilene/alluminio/poliestere per le confezioni da 100 g, 1 kg e 5 kg.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatte salve le modifiche riguardanti l'estensione della validità e il materiale di confezionamento primario.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03586

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flubenol Easy»

Provvedimento n. 27 dell'11 marzo 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: FLUBENOL EASY, antielmintico per cani nelle confezioni: scatola 1 blister da 3 cpr da 220 mg, scatola 2 blister da 3 cpr da 220 mg, scatola 3 blister da 3 cpr da 220 mg - A.I.C. n. 102613.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a. con sede legale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti n. 23, codice fiscale n. 00962280590.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: modifica di un eccipiente.

È autorizzata la modifica di un eccipiente della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente la sostituzione dell'aroma di carne 2 con un aroma di sintesi di manzo.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

02A03605

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Trimesul C.M.»

Provvedimento n. 28 dell'11 marzo 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: TRIMESUL C.M., soluzione iniettabile nelle confezioni flacone da 100 ml, 200 ml, 500 ml - A.I.C. n. 103255.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a. con sede legale in Porto Empedocle, Lungomare Pirandello n. 8, codice fiscale n. 01988770150.

Oggetto: richiesta modifica periodo validità.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario in questione l'estensione di validità da 18 mesi a 24 mesi.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03604

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amoxicillina Triidrato 80% Ascor Chimici S.r.l.».

Provvedimento n. 29 del 13 marzo 2002

Oggetto: medicinale veterinario prefabbricato per polli da carne: AMOXICILLINA TRIIDRATO 80% ASCOR CHIMICI S.R.L.

Confezioni:

busta da 100 g - A.I.C. n. 102864016;

barattolo da 250 g - A.I.C. n. 102864028;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102864030.

Estensione d'uso alle specie suini e tacchini.

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l. con sede legale in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana n. 265, codice fiscale n. 00136770401.

È autorizzato l'uso del medicinale veterinario indicato in oggetto, oltre che alla specie polli da carne, anche alle specie sottoindicate con tempo di attesa a fianco indicato.

Polli da carne, tempo di attesa: 1 giorno.

Suini, tempo di attesa: 7 giorni.

Tacchini, tempo di attesa: 5 giorni.

Le confezioni del medicinale veterinario suindicato devono essere poste in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03603

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Opticortenol S»

Provvedimento n. 30 del 13 marzo 2002

Oggetto: medicinale veterinario: OPTICORTENOL S.

Richiesta di estensione di specie e immissione in commercio di una nuova confezione: flacone da 20 ml per il cavallo sportivo.

Titolare A.I.C.: Acme S.r.l., via Portella della Ginestra n. 9 - Cavriago (Reggio Emilia).

È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione: flacone da 20 ml per il cavallo sportivo - A.I.C. n. 101134013 che deve essere destinata alla sola specie «Cavallo sportivo».

La nuova confezione del medicinale veterinario deve essere posta in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03602

Procedimento di mutuo riconoscimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tecvax Pasteurella 1/6».

Provvedimento n. 19 del 25 febbraio 2002

Prodotto medicinale per uso veterinario: TECVAX PASTEURELLA 1/6 nelle confezioni: scatola da 1 flacone da 1 dose, scatola da 10 flaconi da 1 dose, scatola da 1 flacone da 5 dosi, scatola da 1 flacone da 10 dosi, scatola da 1 flacone da 20 dosi, scatola da 5 flaconi da 20 dosi, scatola da 10 flaconi da 10 dosi - A.I.C. n. 102865.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol SA, con sede legale in Magny-Vernois-F - 70204 Lure Cedex - Francia.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0109/001/V004.

Oggetto: variazione tipo I - richiesta estensione periodo di validità.

È autorizzata per il prodotto medicinale per uso veterinario in questione l'estensione del periodo di validità da 21 a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03596

Procedura di mutuo riconoscimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Excenel RTU».

Provvedimento n. 20 del 25 febbraio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: EXCENEL RTU sospensione iniettabile (ceftiofur cloridrato) nelle confezioni 1 flacone da 100 ml e 10 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 102366.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch, 1.2, codice fiscale n. 07089990159.

Procedura comunitaria di mutuo riconoscimento n. FR/V/102/00/V04.

Oggetto: richiesta di riduzione del sovradosaggio del principio attivo - variazione di tipo I.

È autorizzata per la specialità medicinale per uso veterinario in questione la riduzione del sovradosaggio di ceftiofur cloridrato nella formula di fabbricazione dal 5% al 3,6%.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03597

BANCA D'ITALIA

Comunicazione in materia di bonifici transfrontalieri

Il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 dell'11 settembre 2000) ha recepito la direttiva 97/5/CE in materia di bonifici transfrontalieri. La disciplina si applica a tutti i bonifici della specie di importo fino a 50.000 euro effettuati da banche o da altri enti abilitati; tale ultima categoria ricomprende, ai sensi del decreto legislativo n. 253/2000, ogni persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell'ambito della propria attività effettua bonifici transfrontalieri (art. 1, comma 1, lettera *c*).

Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo prevedono che gli enti, anche per il tramite delle associazioni di categoria, devono assicurare adeguate ed efficaci procedure di reclamo per la soluzione delle controversie con la clientela. Resta salva la possibilità — per quest'ultima — di utilizzare, in qualunque momento, ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.

Con il decreto 13 dicembre 2001, n. 456, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione del citato art. 8 del decreto legislativo n. 253/2000, ha dettato i criteri per lo svolgimento delle procedure di reclamo, da improntare a rapidità, economicità ed effettività

della tutela, e per la composizione degli organi decidenti, in modo da assicurarne l'imparzialità e la rappresentatività dei soggetti interessati.

Il decreto — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 2002 — è entrato in vigore il 18 gennaio scorso.

Dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni assegnato agli enti per la definizione delle procedure in parola, mediante predisposizione di appositi atti di autoregolamentazione. Entro lo stesso termine gli enti, che alla data di pubblicazione del regolamento già effettuavano bonifici transfrontalieri, devono trasmettere, anche attraverso le associazioni di categoria, l'atto di autoregolamentazione alla Banca d'Italia, la quale è chiamata, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, a verificarne la coerenza con i criteri dettati dal citato decreto ministeriale n. 456. La mancata definizione delle procedure e l'inosservanza del termine per l'invio — previa diffida ad adempiere da parte della Banca d'Italia — o dei criteri del decreto ministeriale n. 456 sono sanzionati in via amministrativa.

Analoghi adempimenti sono posti a carico degli enti che intendano intraprendere l'effettuazione di bonifici transfrontalieri successivamente alla data di pubblicazione del decreto.

Al riguardo, si comunica che gli atti di autoregolamentazione in parola devono essere trasmessi tempestivamente alla filiale della Banca d'Italia sita nella provincia di insediamento della direzione generale degli enti o delle associazioni di categoria che li presentano.

02A03478

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651077/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035